Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 34

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 10 febbraio 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1939

REGIO DECRETO 20 febbraio 1939-XVII, n. 2143.
Norme generali per la repressione delle violazioni degli ordinamenti finanziari in Libia e nell'Africa Orientale Italiana. Pag. 602

REGIO DECRETO 26 ottobre 1939-XVII, n. 2144.
Approvazione dello statuto della Fondazione « Asilo infantile Ciro Piro » in Ponza (Littoria) . . . . Pag. 608

REGIO DECRETO 7 dicembre 1939-XVIII, n. 2145.
Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia di S. Antonio di Padova, in Pola . . . . Pag. 608

REGIO DECRETO 11 dicembre 1939-XVIII, n. 2146.
Autorizzazione alla Reale Accademia d'Italia ad accettare una donazione per l'istituzione della « Fondazione Angiolo Silvio e Iacopo Novaro » . . . . Pag. 608

REGIO DECRETO 11 dicembre 1939-XVIII, n. 2147.
Erezione in ente morale del Ricovero di mendicità Franceschi, con sede in Bibbiena . . . . Pag. 609

REGIO DECRETO 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2148.
Approvazione dello statuto della Società romana di chirurgia, in Roma . . . . Pag. 609

1940

REGIO DECRETO 11 gennaio 1940-XVIII, n. 24.
Approvazione delle convenzioni e dello statuto del Consorzio per la Regia università di Torino . . . . Pag. 609

REGIO DECRETO-LEGGE 16 gennaio 1940-XVIII, n. 25.
Assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1939-40. Pag. 611

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 9 gennaio 1940-XVIII.
Cessazione della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Edoardo Saraceno e riconoscimento della qualità medesima al fascista Fabio Milone. Pag. 611

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 13 gennaio 1940-XVIII.
Cessazione della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Clodo Feltri e riconoscimento della qualità medesima al fascista Franz Pagliani. Pag. 611

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 13 gennaio 1940-XVIII.
Cessazione della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Aurelio Vitto e riconoscimento della qualità medesima al fascista Arturo Rocchi. Pag. 612

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1940-XVIII.
Nomina del sig. Antonio Melchiorre a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano . . . . Pag. 612

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1940-XVIII.
Nomina del sig. Valenari Vittorio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano . . . . Pag. 612

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1940-XVIII.
Nomina del sig. Biraghi Osvaldo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano . . . . Pag. 612

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1940-XVIII.
Nomina del sig. Folcia Elia a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano . . . . Pag. 612

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1940-XVIII.
Nomina del sig. Manfredo Manunta a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano . . . . Pag. 613

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1940-XVIII.
Nomina del sig. Pisani Giovanni a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano . . . . Pag. 613

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1940-XVIII.
Nomina del sig. Giancarlo Tanzi a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano . . . . Pag. 613

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1940-XVIII.
Nomina del sig. Paolo Sommariva a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano . . . . Pag. 613

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Ministero delle finanze: R. decreto-legge 11 dicembre 1939-XVIII, n. 1914, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40 . . . . Pag. 613

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Prati Confini di Bra Sanfrè in provincia di Cuneo . . . . . . Pag. 613

Ministero delle corporazioni: Elenco n. 10 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica . . . . Pag. 614

Ministero delle finanze: Medie dei cambi e dei titoli. Pag. 620

Ministero dell'interno:

Direzione generale della Sanità pubblica: Bollettino bimensile del bestiame n. 23 dal 1° al 15 dicembre 1939-XVIII . Pag. 621

Sostituzione di un membro del Consiglio provinciale di sanità di Bologna . . . . Pag. 628

Sostituzione di un membro del Consiglio provinciale di sanità di Udine . . . . Pag. 628

Sostituzione di un membro del Consiglio provinciale di sanità di Fiume . . . . Pag. 628

Sostituzione di un membro del Consiglio provinciale di sanità di Savona . . . . Pag. 628

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:

Incarico ad un funzionario dell'Ispettorato ad assumere la gestione provvisoria della Cassa rurale ed artigiana « Giuseppe Toniolo » di San Cataldo (Caltanissetta) . . . . . Pag. 629

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di San Ginesio (Macerata), Ficulle (Terni) e Penna in Teverina (Terni) . . . . Pag. 629

CONCORSI

Ministero delle corporazioni: Concorso a 20 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale. Pag. 629

Ministero di grazia e giustizia:

Diario delle prove scritte dei concorsi per 12 posti di alunno di concetto, 22 posti di alunno di ragioneria e un posto di capotecnico agricolo nel personale degli Istituti di prevenzione e di pena . . . . Pag. 631

Diario delle prove scritte del concorso per 50 posti di assistente di 4ª classe nel personale di sorveglianza delle Case di rieducazione per minorenni . . . . Pag. 631

Ministero dell'interno: Avvisi di rettifica . . . . . Pag. 632

Regia prefettura di Fiume: Graduatoria generale dei vincitori del concorso al posto di coadiutore medico del reparto micrografico presso il Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi. Pag. 632

Regia prefettura di Vercelli: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta . Pag. 632

Regia prefettura di Cremona: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto . . Pag. 632

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 34 DEL 10 FEBBRAIO 1940-XVIII:

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1939-XVIII.
Classificazione nazionale degli alberghi, pensioni e locande.

(329)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 7: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 % 1940-XVIII, delle cinque serie 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª, emesse in base al R. decreto-legge 5 maggio 1931-IX, n. 450, e al R. decreto 10 giugno 1931-IX, n. 670, ai quali sono stati assegnati i premi relativi alla scadenza 15 maggio 1940-XVIII, nella estrazione anticipata eseguita nel giorno 10 febbraio 1940-XVIII.

(542)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 20 febbraio 1939-XVII, n. 2143.
Norme generali per la repressione delle violazioni degli ordinamenti finanziari in Libia e nell'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'unito ordinamento riguardante la repressione delle violazioni degli ordinamenti finanziari in Libia e nell'Africa Orientale Italiana, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri per l'Africa Italiana, per le finanze e per la grazia e giustizia.

Art. 2.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente ordinamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 418, *foglio* 7. — MANCINI

Ordinamento per la repressione delle violazioni degli ordinamenti finanziari in Libia e nell'Africa Orientale Italiana

TITOLO I.

DELLA REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI FINANZIARIE IN GENERE

Art. 1.

Il presente ordinamento stabilisce le disposizioni generali per la repressione delle violazioni degli ordinamenti finanziari, relativi ai tributi spettanti ai Governi della Libia e dell'Africa Orientale Italiana.

Le disposizioni del presente ordinamento e, in quanto questo non provveda, quelle del libro primo del codice penale non possono essere abrogate o modificate da provvedimenti successivi concernenti i singoli tributi della Libia e dell'Africa Orientale Italiana, se non per dichiarazione espressa del legislatore, con specifico riferimento alle singole disposizioni abrogate o modificate.

Art. 2.

Costituisce delitto o contravvenzione la violazione di una norma contenuta negli ordinamenti finanziari per la quale è stabilita una delle pene previste dal codice penale per i delitti o, rispettivamente, per le contravvenzioni.

Art. 3.

Gli ordinamenti finanziari per la Libia e per l'Africa Orientale Italiana stabiliscono quando dalla violazione delle norme in essi contenute, che non costituisca reato, sorga per il trasgressore l'obbligazione al pagamento di una somma, a titolo di pena pecuniaria, a favore rispettivamente del bilancio della Libia o di quello dell'Africa Orientale Italiana.

L'obbligazione ha carattere civile.

Art. 4.

I limiti minimi e massimi entro i quali la pena pecuniaria può essere applicata sono stabiliti nei singoli ordinamenti finanziari.

Nell'applicazione si ha riguardo alla gravità della violazione e alla personalità di chi l'ha commessa.

La personalità del trasgressore è desunta dai precedenti penali e giudiziari ed, in genere, dalla sua condotta.

Art. 5.

Per le violazioni previste negli articoli 2 e 3 gli ordinamenti finanziari possono stabilire, in aggiunta alle sanzioni vi indicate, che il trasgressore sia obbligato al pagamento di una sopratassa a favore del bilancio della Libia o di quello dell'Africa Orientale Italiana.

La sopratassa è determinata dalla legge in una somma fissa, corrispondente all'ammontare del tributo ovvero ad una frazione o ad un multiplo di esso.

L'obbligazione al pagamento della sopratassa ha carattere civile.

Art. 6.

La chiusura di un pubblico esercizio o negozio ovvero di uno stabilimento commerciale o industriale può essere ordinata nei casi stabiliti dai singoli ordinamenti finanziari.

La chiusura non può avere una durata inferiore a tre giorni, nè superiore ad un mese.

Art. 7.

Il provvedimento di chiusura può essere revocato dal competente direttore di finanza, su istanza del trasgressore In tale caso la revoca è subordinata al deposito di una somma, da determinarsi dallo stesso direttore di finanza, a garanzia del pagamento, secondo i casi, dell'ammontare della multa, dell'ammenda, della pena pecuniaria o della soprattassa, oltre che del tributo e delle spese.

Il provvedimento di chiusura è revocato d'ufficio, quando l'autorità predetta ritenga cessati i motivi che lo determinarono.

Art. 8.

Per ogni violazione della stessa disposizione di legge si applica la relativa sanzione.

Nondimeno, nel caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi in esecuzione della medesima risoluzione, la sanzione può essere applicata una sola volta, tenuto conto delle circostanze dei fatti e della personalità dell'autore delle violazioni.

In tal caso la sanzione è applicata in misura superiore a quella stabilita dalla legge per una sola violazione, purchè non si superi la metà dell'ammontare complessivo delle pene, delle pene pecuniarie e delle sopratasse, che si sarebbero dovute applicare calcolando le singole violazioni.

Art. 9.

Per le violazioni degli ordinamenti finanziari che costituiscono contravvenzione, commesse da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita della autorità o incaricata della direzione o vigilanza è obbligata, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma, pari all'ammontare dell'ammenda inflitta al colpevole, purchè la violazione riguardi disposizioni che la detta persona era tenuta a fare osservare.

Gli ordinamenti finanziari determinano quali siano le disposizioni, in essi stabilite, che la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza è tenuta a fare osservare alla persona sottoposta.

Qualora anche la persona preposta risulti insolvibile, si procede contro il condannato alla conversione della pena dell'ammenda in quella dell'arresto, secondo le norme del codice penale.

Art. 10.

Per le contravvenzioni relative ai tributi dovuti in Libia e nell'Africa Orientale Italiana da enti forniti di personalità giuridica, eccettuati i Governi, le Amministrazioni municipali e gli altri enti pubblici, qualora sia pronunciata condanna contro chi ne abbia la rappresentanza o sia con essi in rapporto di dipendenza, gli enti predetti sono obbligati, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta.

Art. 11.

Se la violazione della norma degli ordinamenti finanziari, per la quale sia stabilita la pena pecuniaria o la sopratassa, sia imputabile a più persone, queste sono tenute in solido al pagamento della pena pecuniaria o della sopratassa.

Art. 12.

Nei casi previsti nella prima parte degli articoli 9 e 10, qualora per la violazione sia stabilita la sopratassa o la pena pecuniaria, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza, ovvero l'ente, sono obbligati in solido con l'autore della violazione al pagamento della pena pecuniaria o della sopratassa.

Art. 13.

Per le contravvenzioni punibili con la sola pena dell'ammenda, non superiore nel massimo a lire mille, il colpevole è ammesso a pagare una somma a favore del bilancio della Libia o di quello dell'Africa Orientale Italiana, pari complessivamente all'ammontare del tributo e della sopratassa e del sesto del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge.

Il pagamento della detta somma deve essere effettuato presso l'Ufficio di esazione più vicino entro dieci giorni da quello della contestazione della contravvenzione.

Il pagamento estingue il reato e non si fa luogo alla compilazione del processo verbale della contravvenzione.

Art. 14.

Per le contravvenzioni prevedute nell'articolo precedente, quando il colpevole non abbia esercitato la facoltà ivi stabilita, e per ogni altra contravvenzione, per la quale è stabi-

lita soltanto la pena dell'ammenda, il colpevole è ammesso a fare domanda di oblazione.

La domanda è irrevocabile e può essere fatta in qualunque stato del procedimento, ma prima che il decreto di condanna sia divenuto esecutivo e, quando sia stata fatta opposizione, prima dell'apertura del dibattimento innanzi l'autorità giudiziaria di primo grado.

La domanda di oblazione può essere respinta avuto riguardo alla particolare gravità del fatto o alla personalità del contravventore.

Art. 15.

Per le violazioni delle norme degli ordinamenti finanziari per le quali sia stabilita la pena pecuniaria, è consentito al trasgressore di pagare una somma pari al sesto del massimo della pena pecuniaria, oltre all'ammontare del tributo.

Il pagamento della detta somma deve essere effettuato presso l'ufficio di esazione più vicino entro dieci giorni da quello della contestazione della violazione.

Il pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla violazione.

Art. 16.

Per le contravvenzioni prevedute dagli ordinamenti finanziari la prescrizione estingue il reato col decorso di tre anni.

Art. 17.

Il diritto alla riscossione della pena pecuniaria si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno della commessa violazione.

Per la sopratassa, tale diritto si estingue per prescrizione con il decorso del tempo stabilito per la prescrizione del tributo.

Art. 18.

Se il contravventore debba rispondere, oltre che della contravvenzione, del pagamento del tributo, l'autorità finanziaria può procedere alla riscossione del tributo medesimo, senza attendere l'esito del giudizio penale.

Art. 19.

Il successore a qualsiasi titolo per atto tra vivi in una azienda commerciale o industriale è obbligato in solido col suo autore per il pagamento, oltre che del tributo, della sopratassa e della pena pecuniaria, che siano state applicate per violazione delle norme concernenti i tributi relativi alla azienda per l'anno in cui ha luogo il trasferimento e per due anni precedenti.

L'obbligazione del successore è limitata al debito per i tributi, sopratasse e pene pecuniarie risultanti, alla data del trasferimento, dagli atti dell'autorità finanziaria nella cui circoscrizione ha sede l'azienda.

A tale fine le direzioni di finanza sono tenute a rilasciare, su richiesta e a spese dell'interessato, un certificato sulla esistenza o meno di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali il debito non sia stato soddisfatto.

Il certificato stesso, se negativo, ha pieno effetto di liberazione del cessionario da ogni corresponsabilità con il cedente.

La limitazione indicata nel secondo comma non ha luogo qualora il trasferimento sia fatto in frode dei diritti dell'Amministrazione.

La frode si presume, salvo prova in contrario, quando il trasferimento sia effettuato entro tre mesi dall'accertamento della violazione di una norma, per la quale la legge stabilisca la pena pecuniaria superiore a lire diecimila, accertamento risultante dagli atti dell'autorità finanziaria nella cui circoscrizione ha sede l'azienda.

Art. 20.

Le disposizioni penali degli ordinamenti finanziari e quelle che prevedono ogni altra violazione di detti ordinamenti si applicano ai fatti commessi quando tali disposizioni erano in vigore, ancorchè le disposizioni medesime siano abrogate o modificate al tempo dello loro applicazione.

TITOLO II.

Delle norme di procedura.

Capo I.

Norme generali.

Art. 21.

La cognizione dei reati preveduti dagli ordinamenti finanziari spetta:

1) al direttore di finanza quando si tratti di contravvenzioni per le quali la legge stabilisca la sola pena dell'ammenda, anche se il contravventore sia obbligato al pagamento di una sopratassa;

2) al tribunale od all'organo giurisdizionale di corrispondente competenza quando si tratti di ogni altro reato.

Al tribunale, od all'organo giurisdizionale di corrispondente competenza, spetta altresì conoscere delle contravvenzioni indicate nel n. 1, quando, contro il decreto di condanna pronunciato dal direttore di finanza, sia stata proposta opposizione.

La competenza per territorio è determinata dal luogo dove il reato è accertato, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 36.

Per i reati previsti dagli ordinamenti sui tributi diretti l'azione penale ha corso dopo che l'accertamento dell'imposta e della relativa sovrimposta è divenuto definitivo a norma delle disposizioni regolanti tale materia.

Art. 22.

Qualora l'esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia concernente il tributo, il tribunale o l'organo giurisdizionale di corrispondente competenza, a cui spetta la cognizione del reato, decide altresì sulla controversia relativa al tributo, osservate le forme stabilite dal codice di procedura penale e con la stessa sentenza con la quale definisce il giudizio penale.

Nel caso in cui il tribunale, o l'organo giurisdizionale di corrispondente competenza, giudichi che il tributo non era dovuto ovvero era dovuto in misura inferiore a quella richiesta dall'autorità finanziaria, il contribuente, il quale abbia pagato il tributo, è ammesso a chiederne il rimborso totale o parziale.

Art. 23.

Alla contabilità delle violazioni sono applicabili le norme vigenti nel Regno. Per la ripartizione delle somme esatte per proventi contravvenzionali, dopo prelevate le spese, valgono, a seconda dei casi, le disposizioni in vigore nel Regno per le violazioni delle leggi doganali o per quelle degli altri ordinamenti finanziari.

Sulle somme nette da ripartirsi agli scopritori è però prelevato un decimo da devolversi, a seconda della natura delle violazioni, a favore degli uffici delle dogane, delle imposte dirette, delle tasse sugli affari e dei monopoli, decimo che viene ripartito fra i funzionari direttivi, ispettivi ed esecutivi degli uffici finanziari dipendenti dal Ministero dell'Africa Italiana, in base a criteri stabiliti dai Governatori generali.

Art. 24.

Le violazioni delle norme contenute negli ordinamenti finanziari sono constatate mediante processo verbale.

Art. 25.

Non si può procedere, tranne che nei casi indicati nei singoli ordinamenti finanziari, al sequestro dei libri prescritti dal codice di commercio e di questi altri che, secondo gli usi commerciali, servono all'esercizio del commercio o dell'industria.

La precedente disposizione non si applica alle violazioni degli ordinamenti finanziari che costituiscono delitto.

L'autorità procedente può, in ogni caso, far eseguire copia dei libri a spese del contribuente, ovvero apporre nelle parti, che interessano l'accertamento della violazione, la propria firma o sigla, munita della data e del bollo di ufficio; può altresì adottare le cautele atte ad impedire che i libri stessi siano alterati o sottratti.

Art. 26.

In base al processo verbale di constatazione di una contravvenzione di competenza del direttore di finanza o della violazione di una norma per la quale sia stabilita una pena pecuniaria, e quando vi sia pericolo nel ritardo, lo stesso direttore può chiedere al presidente del tribunale competente, od all'organo giurisdizionale di corrispondente competenza, l'iscrizione di ipoteca legale sui beni del trasgressore od anche l'autorizzazione di procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo sui beni mobili del trasgressore.

Le precedenti disposizioni si applicano anche contro le persone e gli enti civilmente responsabili dell'ammenda o delle pene pecuniarie, a norma degli articoli 9, 10 e 12.

Rispetto alle violazioni che costituiscono reato, le facoltà indicate nel presente articolo non possono essere esercitate dal direttore di finanza dopo che sia stata prodotta opposizione contro il decreto di condanna.

Art. 27.

La iscrizione dell'ipoteca ed il sequestro possono essere impugnati da chiunque vi abbia interesse.

La impugnazione è proposta:

1) innanzi al giudice civile, quando si tratti di garanzia presa in seguito a violazione degli ordinamenti finanziari che non costituisca reato;

2) innanzi al tribunale od al corrispondente organo giurisdizionale competente a conoscere del reato o che sarebbe competente se fosse proposta opposizione contro il decreto di condanna del direttore di finanza, quando si tratti di garanzia presa in seguito a violazione degli ordinamenti finanziari che costituisca reato. Tuttavia, in caso di contestazione relativa alla proprietà, il tribunale o l'organo giurisdizionale di corrispondente competenza ne rinvia la risoluzione al giudice civile.

Nel caso indicato nel n. 2 la impugnazione è proposta, trattata e decisa nelle forme stabilite per gli incidenti dal codice di procedura penale.

Art. 28.

Quando siano in qualsiasi modo trasgrediti gli obblighi imposti dall'autorità per la conservazione dei libri, a' termini dell'art. 25, l'autore della trasgressione è tenuto al pagamento di una pena pecuniaria da L. 500 a L. 5000, salvo l'applicazione delle disposizioni del codice penale, qualora il fatto costituisca reato.

Art. 29.

I provvedimenti con cui si ordina ovvero si revoca la chiusura di un pubblico esercizio o negozio, ovvero di uno stabilimento industriale o commerciale, sono sempre emanati dal direttore di finanza nell'esercizio delle sue funzioni amministrative. Il decreto è motivato ed è immediatamente notificato all'interessato.

Contro il provvedimento di chiusura è ammesso ricorso nel termine perentorio di giorni cinque al Governatore. Il ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento.

La decisione del Governatore non è soggetta ad alcun gravame nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

Capo II.

Accertamento delle violazioni.

Art. 30.

L'accertamento delle violazioni delle disposizioni contenute negli ordinamenti finanziari che costituiscono reato spetta:

1) agli ufficiali ed agenti della guardia di finanza aventi funzioni di polizia tributaria;

2) agli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria.

Art. 31.

Qualora gli ordinamenti finanziari attribuiscano l'accertamento di determinati reati a funzionari ed agenti dell'amministrazione dell'Africa Italiana, essi acquistano, nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite, la qualità di ufficiali e, rispettivamente, di agenti ai sensi del n. 1 dell'articolo precedente.

A cura dell'ufficio dal quale dipendono, la loro qualità è fatta constare a mezzo di una speciale tessera di riconoscimento.

Art. 32.

Gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria che vengano a notizia di un reato per l'accertamento del quale gli ordinamenti finanziari designano ufficiali ed agenti della guardia di finanza, debbono avvertire, senza indugio, gli ufficiali ed agenti predetti e provvedere frattanto a che nulla sia mutato nello stato delle cose.

Nondimeno, qualora per circostanze di tempo e di luogo non sia possibile l'intervento immediato degli ufficiali ed agenti della guardia di finanza e vi sia fondata ragione di temere che le tracce del reato si alterino o si disperdano, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria sono autorizzati a provvedere agli atti del loro ufficio fino a che non intervengano gli ufficiali ed agenti della guardia di finanza.

In ogni caso gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria concorrono, quando ne siano richiesti, con gli ufficiali ed agenti della guardia di finanza nell'accertamento dei reati previsti negli ordinamenti finanziari.

Art. 33.

Oltre a quanto è stabilito dal codice di procedura penale per gli ufficiali della polizia giudiziaria, è data facoltà agli ufficiali della guardia di finanza di procedere a perquisizione domiciliare, qualora abbiano notizia o fondato sospetto di violazioni degli ordinamenti finanziari costituenti reato.

Questa disposizione riguarda esclusivamente, in quanto applicabile, le violazioni concernenti i tributi doganali, la privativa dei sali e tabacchi, le imposte di fabbricazione sugli spiriti e zuccheri e gli altri casi in cui sia espressamente stabilito dalle leggi speciali.

Art. 34.

Le violazioni delle norme contenute negli ordinamenti finanziari le quali non costituiscono reato sono accertate dagli ufficiali e dagli agenti della guardia di finanza e dagli altri organi che siano indicati nei singoli ordinamenti finanziari.

Art. 35.

Per assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dagli ordinamenti o dai regolamenti in materia finanziaria gli ufficiali o gli agenti della guardia di finanza hanno facoltà di accedere, in qualunque ora, negli esercizi pubblici ed in ogni locale adibito ad un'azienda industriale o commerciale ed eseguirvi verificazioni e ricerche.

CAPO III.

Del decreto penale del direttore di finanza.

Art. 36.

Per i reati di sua competenza il direttore di finanza, sentito il capo dell'ufficio esecutivo finanziario competente, pronuncia la condanna con decreto motivato.

Nei casi previsti negli articoli 9 e 10 dichiara altresì la responsabilità delle persone o degli enti civilmente obbligati per il pagamento dell'ammenda.

Nell'esercizio della sua giurisdizione spettano al direttore di finanza i poteri che il codice di procedura attribuisce al pretore, senza, tuttavia, l'osservanza del limite massimo della pena che il pretore può infliggere.

Le facoltà indicate nel primo comma del presente articolo spettano in Libia esclusivamente al direttore di finanza presso il Governo generale ed in Africa Orientale Italiana ai direttori di finanza presso i singoli Governi, ferma restando la competenza giudiziaria a norma dell'art. 21.

Art. 37.

Il decreto contiene:

1) le generalità dell'imputato, e, quando ne sia il caso, della persona o dell'ente civilmente obbligato al pagamento dell'ammenda;

2) la enunciazione del fatto, del titolo del reato e delle circostanze aggravanti o diminuenti;

3) la sommaria esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui è fondata la decisione;

4) il dispositivo con l'indicazione degli articoli della legge applicata;

5) la data e la sottoscrizione dell'autorità che ha emesso il decreto.

Art. 38.

Quando non sia fatta opposizione nel termine prescritto il decreto di condanna diviene esecutivo.

Art. 39.

Il decreto indicato nel precedente articolo è notificato al condannato, nelle forme stabilite dal codice di procedura penale, per mezzo di ufficiale giudiziario o del messo municipale o di un agente autorizzato degli uffici finanziari esecutivi.

La copia del decreto da notificare contiene il precetto all'imputato di pagare nel termine di giorni 15 dal giorno della notificazione l'ammontare dell'ammenda inflitta e delle spese, salvo che nello stesso termine egli non faccia opposizione al decreto.

Copia del decreto è inoltre notificata alle persone e agli enti dei quali sia stata dichiarata la responsabilità civile per il pagamento dell'ammenda.

Art. 40.

Contro il decreto di condanna l'imputato può fare opposizione nel termine di giorni 15 dalla notificazione.

L'opposizione è proposta mediante dichiarazione contenente i motivi, ricevuta dal direttore di finanza che ha emesso il decreto o da un funzionario da lui delegato, ovvero da un funzionario degli uffici finanziari del luogo di residenza dell'imputato.

L'opposizione deve essere proposta dall'imputato o da un suo procuratore munito di mandato generale o speciale. Possono altresì fare opposizione le persone e gli enti dei quali sia stata dichiarata la responsabilità civile per il pagamento dell'ammenda.

L'opposizione dell'imputato ha effetto estensivo alle dette persone ed enti e l'opposizione da questi prodotta ha effetto estensivo rispetto all'imputato.

Quando con uno stesso decreto siano condannate più persone concorrenti nello stesso reato, l'opposizione presentata da una di esse ha effetto estensivo alle altre che non hanno fatto opposizione.

Art. 41.

L'ufficio finanziario che abbia ricevuto la dichiarazione di opposizione la trasmette immediatamente al direttore di finanza che ha emesso il decreto.

Questi, entro dieci giorni dal ricevimento o dalla presentazione al proprio ufficio della dichiarazione di opposizione, trasmette gli atti al competente procuratore del Re o all'ufficio del pubblico ministero.

Il direttore di finanza può chiedere che un funzionario, da lui delegato, sia sentito nel dibattimento in ordine ai fatti che costituiscono la contravvenzione.

Il rappresentante dell'Amministrazione non presta giuramento.

Art. 42.

Ordinato il dibattimento, se l'opponente si presenta, il decreto di condanna è revocato di diritto, fermi rimanendo, peraltro, gli atti compiuti a garanzia dell'esecuzione per gli effetti civili.

Art. 43.

L'esecuzione del decreto di condanna è promossa dal direttore di finanza.

In caso di insolvibilità del condannato e, ove del caso, delle persone o degli enti indicati negli articoli 9 e 10, la conversione della pena dell'ammenda in quella dell'arresto del contravventore è eseguita dal procuratore del Re o competente ufficio del pubblico ministero, su richiesta del direttore di finanza.

Dopo tale richiesta cessa la competenza del direttore di finanza per quanto concerne l'esecuzione del decreto di condanna.

Art. 44.

In quanto non sia diversamente stabilito nel presente ordinamento si applicano, per il procedimento penale dinanzi al direttore di finanza, le disposizioni del codice di procedura penale e il decreto di condanna pronunciato dalla predetta autorità è equiparato, per ogni effetto, al decreto pronunciato dal pretore.

Art. 45.

La giurisdizione attribuita nel presente ordinamento al direttore di finanza può essere esercitata anche da un funzionario del ruolo di Governo, da lui delegato con apposito decreto.

La delegazione può essere concessa anche per singole categorie di tributi.

CAPO IV

Della procedura per oblazione

Art. 46.

Sono competenti a provvedere sulla domanda di oblazione:

1) i capi degli uffici esecutivi finanziari incaricati della contabilità della contravvenzione se il massimo della pena dell'ammenda, stabilita dagli ordinamenti finanziari, non sia superiore a lire cinquecento;

2) il direttore di finanza per ogni altra contravvenzione.

La domanda deve essere corredata dalla quietanza comprovante il pagamento del tributo, e, ove del caso, da un certificato del cancelliere, che attesti l'ammontare delle spese del procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 47.

E' in facoltà dell'autorità competente a provvedere sulla domanda di oblazione di prescrivere che l'istante depositi, a titoli di garanzia, una somma da determinarsi dalla stessa autorità in misura non superiore alla metà tra il minimo ed il massimo dell'ammenda stabilita negli ordinamenti finanziari.

Qualora l'istante non esegua il deposito nel termine all'uopo stabilito la domanda è respinta.

Art. 48.

L'autorità competente a provvedere sulla domanda di oblazione determina discrezionalmente la somma da pagare entro i limiti dell'ammenda stabiliti dalla legge.

Avuto riguardo alle circostanze del fatto, la somma da pagare a titolo di oblazione può essere stabilita anche in misura inferiore al minimo.

Il pagamento dell'ammontare complessivo della detta somma, della sopratassa, del tributo, oltrechè delle spese del procedimento innanzi al direttore di finanza e innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, estingue il reato.

Art. 49.

Fissata la somma da pagare a titolo di oblazione, il capo dell'ufficio esecutivo incaricato della contabilità della contravvenzione o il direttore di finanza, secondo le rispettive attribuzioni, ne notifica l'ammontare all'imputato con precetto di pagare entro il termine di quindici giorni.

Art. 50.

Decorso il termine indicato nell'articolo precedente, senza che il pagamento sia stato eseguito, si osservano le norme seguenti:

1) se la domanda di oblazione è presentata prima che sia emesso il decreto di condanna, il direttore di finanza prosegue negli atti di sua competenza;

2) se la domanda è presentata dopo emesso il decreto di condanna e contro di questo sia stata proposta opposizione, il direttore di finanza dà partecipazione del mancato pagamento per il giudizio al competente procuratore del Re o ufficio del pubblico ministero;

3) se non è stata proposta opposizione, il direttore di finanza promuove l'esecuzione del decreto di condanna.

Nei casi suddetti, ovvero quando la domanda per oblazione non sia stata accolta, la somma depositata a norma dell'art. 47 rimane a garanzia del pagamento dell'ammenda a cui venga condannato l'imputato, oltrechè del rimborso delle spese.

Art. 51.

Quando il pagamento della somma fissata per l'oblazione sia stato eseguito, il direttore di finanza, nel caso indicato nel n. 2 del precedente articolo, ne dà partecipazione al competente procuratore del Re o ufficio del pubblico ministero.

La estinzione del reato è dichiarata con sentenza pronunciata in camera di consiglio.

Art. 52.

Dopo la scadenza del termine, stabilito nell'art. 49, per il pagamento, questo non può essere più eseguito, nè è ammessa alcuna nuova domanda di oblazione.

Art. 53.

Il dibattimento è rimandato in seguito a presentazione di un certificato del capo dell'ufficio esecutivo incaricato della contabilità della contravvenzione, ovvero del direttore di finanza, che attesti l'avvenuta presentazione della domanda per oblazione.

Art. 54.

Quando del pagamento dell'ammenda siano civilmente responsabili le persone o gli enti indicati negli articoli 9 e 10, si osservano le seguenti disposizioni:

1) la domanda di oblazione può essere presentata dalle dette persone o enti, anche nel silenzio e contro la volontà dell'imputato;

2) quando la domanda sia presentata dall'imputato devono essere notificate, di ufficio, alle dette persone o enti sia la domanda sia il precetto di pagamento;

3) quando la domanda sia presentata dalle persone o dagli enti civilmente responsabili devono essere notificati, di ufficio, all'imputato sia la domanda stessa, sia il precetto di pagamento.

Nel caso indicato nel n. 2, la omissione della notificazione esonera le persone e gli enti ivi indicati dalla responsabilità per il pagamento della somma corrispondente all'ammontare dell'ammenda.

CAPO V.

Della applicazione della pena pecuniaria

Art. 55.

Per le violazioni delle norme degli ordinamenti finanziari, per cui sia stabilita la pena pecuniaria, il direttore di finanza notifica al trasgressore il verbale di accertamento e lo invita a presentare le sue deduzioni entro il termine di 15 giorni.

Decorso tale termine il direttore di finanza, qualora in base agli atti raccolti e alle deduzioni che siano state presentate accerti l'esistenza della violazione e la responsabilità del trasgressore, determina con provvedimento motivato, sotto forma d'ordinanza, l'ammontare della pena pecuniaria.

Art. 56.

L'ordinanza è notificata al trasgressore e diventa titolo esecutivo se, nel termine di giorni 30 dalla sua notificazione, il trasgressore non abbia proposto ricorso al Governatore.

Il ricorso non è ammesso contro le ordinanze relative a violazioni per le quali la pena pecuniaria stabilita negli ordinamenti finanziari non sia superiore nel massimo a lire duemila.

Art. 57.

Il ricorso è motivato ed è presentato dal trasgressore, o da un suo rappresentante munito di mandato generale o speciale, al direttore di finanza.

Art. 58.

Il decreto con cui il Governatore provvede sul ricorso è definitivo e contro di esso non è ammesso alcun gravame nè in via amministrativa nè in via giudiziaria, salvo il ricorso, per violazione o erronea applicazione od interpretazione della legge, alla Commissione centrale presso il Ministero dell'Africa Italiana con le modalità e le forme stabilite nella legge 23 maggio 1932-X, n. 665, e successive modificazioni, relativa ai ricorsi per tasse ed imposte nelle colonie.

All'uopo è aggiunto alla Commissione suddetta, quale componente, un funzionario della carriera amministrativa del Ministero delle finanze di grado 6° designato dal Ministro per le finanze.

Il decreto del Governatore o la decisione della Commissione centrale sono titoli esecutivi non appena notificati nei modi di legge.

Spetta al direttore di finanza di promuovere l'esecuzione del decreto e della decisione di cui al precedente comma.

Art. 59.

Qualora del pagamento della pena pecuniaria debbano rispondere le persone o gli enti indicati nell'art. 12, le notificazioni da farsi al trasgressore debbono essere eseguite anche alle dette persone o enti, ai quali spetta altresì la facoltà di ricorso accordata al trasgressore.

Art. 60.

Copia dei decreti penali e delle ordinanze emesse dai direttori di finanza, nonchè dei decreti del Governatore previsti nell'art. 58, è comunicata, a cura degli uffici, al Ministero dell'Africa Italiana.

TITOLO III

Disposizioni finali e transitorie

Art. 61.

Le disposizioni contenute negli articoli 16, 19 e 22 e nei capi II e V del titolo II non si applicano in materia di redditi soggetti a tributi diretti, che sono regolati dalle disposizioni speciali che riguardano tale materia.

Art. 62.

E' deferita al Governatore generale la facoltà di condono per le ammende inflitte in base al presente ordinamento.

Il Ministro per l'Africa Italiana, sentito il Consiglio di Stato, è autorizzato ad emanare, di concerto col Ministro per le finanze, norme per tutto quanto occorre per l'esecuzione del presente ordinamento, nonchè per la riduzione delle pene pecuniarie le quali, in casi eccezionali, potranno essere diminuite sino al ventesimo.

Art. 63.

Il Governatore generale, ove concorrano circostanze eccezionali di ordine pubblico, previa autorizzazione del Ministro per l'Africa Italiana, ha facoltà di sospendere, con decreto motivato, in tutto il territorio del Governo od in parte di esso l'osservanza del presente ordinamento. Nel decreto dovrà essere specificato a quali contestazioni tributarie la sospensione si riferisca e quale sia la durata della sospensione stessa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'Africa Italiana
MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per la grazia e giustizia
SOLMI

REGIO DECRETO 26 ottobre 1939-XVII, n. 2144.
Approvazione dello statuto della Fondazione « Asilo infantile Ciro Piro » in Ponza (Littoria).

N. 2144. R. decreto 26 ottobre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato lo statuto della Fondazione « Asilo infantile Ciro Piro » in Ponza (Littoria).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 7 dicembre 1939-XVIII, n. 2145.
Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia di S. Antonio di Padova, in Pola.

N. 2145. R. decreto 7 dicembre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Parenzo-Pola in data 4 giugno 1939-XVII, relativo alla erezione in Pola di una parrocchia sotto il titolo di S. Antonio di Padova nella Chiesa di S. Antonio annessa al Convento dei Frati Minori Francescani.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 11 dicembre 1939-XVIII, n. 2146.
Autorizzazione alla Reale Accademia d'Italia ad accettare una donazione per l'istituzione della « Fondazione Angiolo Silvio e Iacopo Novaro ».

N. 2146. R. decreto 11 dicembre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Reale Accademia d'Italia viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 1.000.000 (un milione) disposta in suo favore da Donna Laura Butta, vedova dell'Accademico Angiolo Silvio Novaro per l'istituzione presso la Reale Accademia predetta della « Fondazione Angiolo Silvio e Iacopo Novaro », avente per scopo l'assegnazione di borse di studio da intitolarsi al nome di Iacopo Novaro, aventi per capitale la somma di L. 600.000, e di un premio annuo da destinarsi al nome di Angiolo Silvio Novaro, avente per capitale la somma di L. 400.000. Col Regio decreto sopracitato viene approvato anche lo statuto della Fondazione predetta.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 11 dicembre 1939-XVIII, n. 2147.
Erezione in ente morale del Ricovero di mendicità Franceschi, con sede in Bibbiena.

N. 2147. R. decreto 11 dicembre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, il Ricovero di mendicità Franceschi, con sede in Bibbiena, viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2148.
Approvazione dello statuto della Società romana di chirurgia, in Roma.

N. 2148. R. decreto 22 dicembre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato lo statuto della Società romana di chirurgia, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 11 gennaio 1940-XVIII, n. 24.
Approvazione delle convenzioni e dello statuto del Consorzio per la Regia università di Torino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Vedute le convenzioni stipulate in Torino, addì 14 maggio e 10 giugno 1935-XIII, tra la Regia università e altri Enti per la istituzione e il funzionamento di un Consorzio in favore della Regia università medesima;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le annesse convenzioni, stipulate in Torino rispettivamente addì 14 maggio e 10 giugno 1935-XIII, tra la Regia università e altri Enti per la istituzione di un Consorzio in favore della Regia università medesima.

E', altresì, approvato l'annesso statuto concernente il Consorzio predetto, al quale è riconosciuta personalità giuridica, ai sensi dell'art. 61, comma primo, del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 418, foglio 25. — MANCINI

REGIA UNIVERSITÀ DI TORINO

N. di Repertorio 57.

Costituzione del Consorzio universitario piemontese

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

L'anno millenovecentotrentacinque, XIII E. F., il giorno 14 maggio, in Torino in una sala del Rettorato della Regia università, in via Po n. 15, piano 1°, sono presenti i signori:

1. Prof. Pivano gr. uff. Silvio, fu Carlo Antonio, nato a Saluzzo, rettore della Regia università;

2. Dott. dei Conti Gloria cav. uff. Pio, fu Carlo, nato a Sturla, vice-podestà, in rappresentanza della città di Torino, ed in esecuzione della deliberazione in data 26 gennaio 1935, anno XIII, approvata dall'Autorità tutoria in seduta del 14 febbraio 1935-XIII;

3. Giacchetti Domenico fu Giovanni Battista, nato a Cintano Canavese, in rappresentanza della provincia di Aosta, ed in esecuzione della deliberazione in data 18 gennaio 1935-XIII, approvata dalla Autorità tutoria in seduta del 24 gennaio 1935-XIII;

4. Prof. ing. Peverelli comm. Giuseppe, fu Gioscllino, nato a Torino, preside della provincia di Novara, ed in esecuzione della deliberazione in data 15 dicembre 1934-XIII, approvata dall'Autorità tutoria in data 24 gennaio 1935-XIII;

5. Avv. conte Cibrario gr. uff. Luigi, fu Ippolito, nato a Torino, ed assistito dal direttore generale comm. Portigliatti Barbos Michele, fu Giovanni, nato a Rebbio, in rappresentanza della Cassa di risparmio di Torino, ed in esecuzione della deliberazione in data 19 gennaio 1935-XIII.

Quali deliberazioni, per copia autentica, vengono inserite al presente atto rispettivamente quali allegati *A, B, C, D*, per farne parte sostanziale ed integrale, e di cui si è omessa la lettura per espressa volontà dei comparenti.

Tutti i sunnominati signori, nelle qualità come aventi rispettivamente indicate ed in conformità delle citate ed inserite deliberazioni, previa rinuncia all'assistenza di testimoni, dichiarano di costituire un Consorzio avente lo scopo di contribuire all'incremento della Regia università di Torino. Il Consorzio avrà la sua sede in Torino, presso la Regia università; avrà la durata di un anno, a cominciare dal 1° gennaio 1935-XIII, e s'intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno fino ad un massimo di nove anni, qualora non intervenga dagli Enti consorziati espressa disdetta sei mesi prima di ogni scadenza annuale.

Per il funzionamento del Consorzio gli Enti che lo costituiscono si obbligano in persona dei sunnominati loro rappresentanti ed a termini delle singole deliberazioni come sopra inserite, di versare annualmente le somme seguenti:

a) municipio di Torino lire 100.000 (centomila);
b) provincia di Aosta lire 1000 (mille);
c) provincia di Novara lire 5000 (cinquemila);
d) Cassa di risparmio di Torino lire 50.000 (cinquantamila).

Il Consorzio sarà retto dallo Statuto composto di dieci articoli che, previa lettura, viene approvato ad unanimità dai comparenti ed inserito al presente atto quale allegato e per farne parte integrante e sostanziale.

Col presente atto rimangono di diritto annullate e revocate tutte le convenzioni contenute nell'atto costitutivo del Consorzio universitario piemontese, in data 25 marzo 1926, a rogito del notaio dott. Achille Rolando.

Il presente atto, stipulato nell'interesse esclusivo della Regia università di Torino, scritto su quattro pagine e righe sette, letto agli intervenuti è da essi approvato e sottoscritto.

Prof. Silvio Pivano fu Carlo Antonio;
Pio Gloria fu Carlo;
Giacchetti Domenico fu Giovanni Battista;
Peverelli Giuseppe fu Giosellino;
Cibrario Luigi fu Ippolito;
Portigliatti Barbos Michele fu Giovanni;
Dott. Tullo Bozzoli, 1° segretario della Regia università, delegato ai contratti, ufficiale rogante.

Registrato a Torino, addì 3 giugno 1935, n. 52715, vol. 538, atti privati, esatte lire esente.

Il procuratore superiore: (firma illeggibile).

Si omettono le deliberazioni allegate.

REGIA UNIVERSITÀ DI TORINO

N. di Repertorio 58.

Costituzione del Consorzio universitario piemontese

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

L'anno millenovecentotrentacinque XIII, E. F., il giorno 10 giugno, in Torino, in una sala del Rettorato della Regia università, in via Po, n. 15, piano 1°, sono presenti i signori:

1. Prof. Pivano gr. uff. Silvio, fu Carlo Antonio, nato a Saluzzo, rettore della Regia università;

2. Quaglia comm. avv. Orazio di Giuseppe, nato a Torino preside della provincia di Torino, in esecuzione della deliberazione in data 18 gennaio 1935-XIII, approvata dall'Autorità tutoria in data 18 marzo 1935-XIII;

3. Busca comm. dott. Mario fu Giacomo, nato a Castino, preside della provincia di Vercelli, in esecuzione della deliberazione in data 21 dicembre 1934-XIII, approvata dalla Autorità tutoria in data 28 marzo 1935-XIII.

Quali deliberazioni, per copia autentica, vengono inserite al presente atto, rispettivamente quali allegati *A* e *B*, per farne parte sostanziale ed integrante e di cui si è omessa la lettura per espressa volontà dei comparenti.

Premesso che, con atto in data 14 maggio 1935-XIII, numero di repertorio 57, registrato a Torino, addì 3 giugno 1935-XIII al n. 52715, vol. 538, è stata stipulata tra la Regia università ed i legali rappresentanti della città di Torino, delle provincie di Aosta e Novara e della Cassa di risparmio di Torino, una convenzione per la ricostituzione del Consorzio universitario piemontese.

I sunnominati signori, nelle qualità come avanti rispettivamente indicate ed in uniformità delle citate ed inserite deliberazioni previa rinunzia all'assistenza di testimoni, dichiarano di aderire, come di fatto aderiscono, alla costituzione del Consorzio universitario piemontese, avente lo scopo di contribuire all'incremento della Regia università di Torino;

Il Consorzio avrà la sua sede in Torino presso la Regia università, avrà la durata di un anno, a cominciare dal 1° gennaio 1935-XIII, e si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno, fino ad un massimo di nove anni, qualora non intervenga dagli Enti consorziati espressa disdetta sei mesi prima di ogni scadenza annuale.

Per il funzionamento del Consorzio gli Enti predetti si obbligano in persona dei sunnominati loro rappresentanti ed ai termini delle singole deliberazioni, come sopra inserite, di versare annualmente le seguenti somme:

a) provincia di Torino, lire 65.000 (sessantacinquemila);
b) provincia di Vercelli, lire 7500 (settemilacinquecento).

Il Consorzio sarà retto dallo Statuto composto di dieci articoli, che, previa lettura, viene approvato ad unanimità dai comparenti ed inserito al presente atto, quale allegato *C* per farne parte integrante e sostanziale.

Col presente atto rimangono di diritto annullate e revocate tutte le convenzioni contenute nell'atto costitutivo del Consorzio universitario piemontese in data 25 marzo 1926, a rogito del notaio dott. Achille Rolando.

Il presente atto, stipulato nell'interesse esclusivo della Regia università di Torino, scritto in tre pagine e righe quattordici, letto agli intervenuti, è da essi approvato ed insieme con me sottoscritto.

Silvio Pivano, rettore della Regia università;
Orazio Quaglia;
Mario Busca.

L'ufficiale rogante: dott. Tullo Bozzoli.

Registrato a Torino, il 25 giugno 1935, n. 57037, vol. 538 atti privati, esatte lire esente.

Il procuratore superiore: (firma illeggibile).

Si omettono le deliberazioni allegate.

REGIA UNIVERSITÀ DI TORINO

Consorzio universitario piemontese

STATUTO.

Art. 1.

E' istituito un Consorzio fra il municipio di Torino e le provincie di Torino, Aosta, Novara e Vercelli, la Cassa di Risparmio di Torino e l'Istituto di S. Paolo, allo scopo di contribuire all'incremento della Regia università di Torino.

Art. 2.

La durata del Consorzio, obbligatoria per un anno a cominciare dal 1° gennaio 1935-XIII, si intenderà rinnovata tacitamente di anno in anno, fino e non oltre un novennio, se non interviene disdetta sei mesi prima di ogni scadenza annuale.

Art. 3.

Le attività del Consorzio sono costituite dai contributi degli Enti di cui all'art. 1. La misura e le modalità di versamento dei contributi sono stabilite nelle convenzioni stipulate il 14 maggio e 10 giugno 1935-XIII.

Ciascuno degli Enti consorziati potrà sempre aumentare la sua quota sia in modo temporaneo, sia per la rimanente durata del Consorzio.

Art. 4.

Il Consorzio è autorizzato a ricevere le adesioni e il concorso che successivamente venissero offerti o prestati colle dovute garanzie da altre istituzioni o Corpi morali o da privati, che si proponessero, temporaneamente o stabilmente, di contribuire al fine per cui esso è costituito.

Art. 5.

I fondi consorziali sono destinati a fornire assegni ad incremento delle dotazioni assegnate agli Istituti scientifici universitari per acquisto di strumenti, libri, mobili necessari per custodia del materiale acquistato con i fondi del Consorzio, di reagenti e mezzi sperimentali di ogni natura allo scopo di rendere di maggiore perfezione e vantaggio le ricerche e le esercitazioni, le lezioni pratiche negli stabilimenti, nelle scuole e nelle cliniche della facoltà di medicina e delle facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali e di farmacia, e di fornire materiale scientifico, per il loro maggiore incremento, agli istituti e le scuole della facoltà di giurisprudenza e lettere e filosofia anche per le loro lezioni pratiche ed esercitazioni.

Art. 6.

Le macchine, i libri e gli strumenti acquistati con i fondi del Consorzio per uso dell'Università sono di proprietà del Consorzio stesso.

In caso di scioglimento del Consorzio tutti i beni di cui questo dispone passeranno in proprietà degli Enti consorziati, in proporzione dei rispettivi contributi.

Art. 7.

L'erogazione dei fondi del Consorzio sarà determinata, in seguito a proposta dei direttori degli Istituti scientifici indicati nell'art. 5, da una commissione composta del rettore della Regia università, di un membro del Senato accademico, di due delegati della Provincia e di due del comune di Torino, e di un delegato di ciascuno degli altri Enti consorziati.

A norma dell'art. 2, comma secondo, del R. decreto-legge 25 febbraio 1937-XV, n. 439, i predetti delegati, insieme riuniti, potranno designare un loro rappresentante in seno al Consiglio di amministrazione della Regia università.

Art. 8.

A termini dell'art. 18 del Regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 1674, i verbali del Consiglio di amministrazione della Università potranno essere comunicati, in copia ad ogni richiesta degli Enti interessati.

Art. 9.

Col presente atto rimane assorbito e senza ulteriore effetto quanto fu stipulato col rogito notaio Rolando in data 25 marzo 1926.

Art. 10.

L'economo della Regia università funzionerà da segretario economo del Consorzio.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 gennaio 1940-XVIII, n. 25.

Assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1939-40

N. 25. R. decreto-legge 16 gennaio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, vengono disposte maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1939-40, per esigenze di carattere straordinario.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1940-XVIII

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 9 gennaio 1940-XVIII.

Cessazione della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Edoardo Saraceno e riconoscimento della qualità medesima al fascista Fabio Milone.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Edoardo Saraceno quale segretario federale di Napoli;

Visto il proprio decreto odierno col quale il fascista Edoardo Saraceno decade dalla carica di segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Napoli e viene nominato, in sua vece, il fascista dott. Fabio Milone;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Edoardo Saraceno decade dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

E' riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista dott. Fabio Milone segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Napoli e come tale componente il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Roma, addì 9 gennaio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(539)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 13 gennaio 1940-XVIII.

Cessazione della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Clodo Feltri e riconoscimento della qualità medesima al fascista Franz Pagliani.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Clodo Feltri quale segretario federale di Modena;

Visto il proprio decreto in data odierna col quale il fascista Clodo Feltri cessa dalla carica di segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Modena e viene nominato, in sua vece, il fascista Franz Pagliani;

Visto il proprio decreto dell'11 marzo 1939-XVII, con cui al fascista Franz Pagliani veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale per la carica di componente la Corporazione delle professioni e delle arti in rappresentanza dei medici;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Clodo Feltri decade dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

E' confermata la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Franz

Pagliani per la carica di segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Modena e come tale componente il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Roma, addì 13 gennaio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(531)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 13 gennaio 1940-XVIII.

Cessazione della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Aurelio Vitto e riconoscimento della qualità medesima al fascista Arturo Rocchi.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista dott. Aurelio Vitto quale segretario federale di Frosinone;

Visto il proprio decreto in data odierna col quale il fascista dott. Aurelio Vitto cessa dalla carica di segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Frosinone e viene nominato, in sua vece, il fascista dott. Arturo Rocchi;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista dott. Aurelio Vitto cessa dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

E' riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista dott. Arturo Rocchi segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Frosinone e come tale componente il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Roma, addì 13 gennaio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(532)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1940-XVIII.

Nomina del sig. Antonio Melchiorre a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Carlo Groppetti fu Francesco, agente di cambio presso la Borsa di Milano, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del signor Antonio Melchiorre di Vincenzo;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli, al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-II, n. 222, e 9 aprile 1925-II, n. 375;

Decreta:

Il sig. Antonio Melchiorre di Vincenzo è nominato rappresentante del sig. Carlo Groppetti fu Francesco, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 2 febbraio 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(438)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1940-XVIII.

Nomina del sig. Valenari Vittorio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Alessandro Vimercati, agente di cambio presso la Borsa di Milano, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Vittorio Valenari fu Andrea;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-II, n. 222, e 9 aprile 1925-II, n. 375;

Decreta:

Il sig. Vittorio Valenari fu Andrea è nominato rappresentante del sig. Alessandro Vimercati, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 2 febbraio 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(439)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1940-XVIII.

Nomina del sig. Biraghi Osvaldo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Luigi Gamba, agente di cambio presso la Borsa di Milano, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Biraghi Osvaldo fu Carlo;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-II, n. 222, e 9 aprile 1925-II, n. 375;

Decreta:

Il sig. Biraghi Osvaldo fu Carlo è nominato rappresentante del sig. Luigi Gamba, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 2 febbraio 1940-XVIII

(440) *Il Ministro*: DI REVEL

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1940-XVIII.

Nomina del sig. Folcia Elia a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Giovanni Porta, agente di cambio presso la Borsa di Milano, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Folcia Elia;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-II, n. 222, e 9 aprile 1925-II, n. 375;

Decreta:

Il sig. Folcia Elia è nominato rappresentante del sig. Giovanni Porta, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 2 febbraio 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(441)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1940-XVIII.
Nomina del sig. Manfredo Manunta a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Ghezzi Domenico fu Enrico, agente di cambio presso la Borsa di Milano, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Manfredo Manunta fu Gavino;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-II, n. 222, e 9 aprile 1925-II, n. 375;

Decreta:

Il sig. Manfredo Manunta fu Gavino è nominato rappresentante del sig. Ghezzi Domenico, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 2 febbraio 1940-XVIII

Il Ministro: Di Revel

(442)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1940-XVIII.
Nomina del sig. Pisani Giovanni a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Enrico Gaetano Brambilla, agente di cambio presso la Borsa di Milano, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Pisani Giovanni di Gaspare;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-II, n. 222, e 9 aprile 1925-II, n. 375;

Decreta:

Il sig. Pisani Giovanni di Gaspare è nominato rappresentante del sig. Enrico Brambilla, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 2 febbraio 1940-XVIII

Il Ministro: Di Revel

(443)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1940-XVIII.
Nomina del sig. Giancarlo Tanzi a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Antonio Rezzonico, agente di cambio presso la Borsa di Milano, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Giancarlo Tanzi di Amedeo;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-II, n. 222, e 9 aprile 1925-II, n. 375;

Decreta:

Il sig. Giancarlo Tanzi di Amedeo è nominato rappresentante del sig. Antonio Rezzonico, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 2 febbraio 1940-XVIII

Il Ministro: Di Revel

(444)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1940-XVIII.
Nomina del sig. Paolo Sommariva a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Mario Peroni fu Eligio, agente di cambio presso la Borsa di Milano, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Paolo Sommariva fu Domenico;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-II, n. 222, e 9 aprile 1925-II, n. 375;

Decreta:

Il sig. Paolo Sommariva fu Domenico è nominato rappresentante del sig. Mario Peroni fu Eligio, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 2 febbraio 1940-XVIII

Il Ministro: Di Revel

(445)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, il Ministro per le finanze ha trasmesso in data 6 febbraio 1940-XVIII alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 11 dicembre 1939-XVIII, n. 1911, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40.

(553)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Prati Confini di Bra Sanfrè in provincia di Cuneo

Con decreto Ministeriale 29 gennaio 1940-XVIII è stato approvato, con le modifiche indicate nelle premesse del decreto stesso, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Prati Confini, con sede nel comune di Bra Sanfrè (Cuneo).

(493)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

ELENCO n. 10 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica pubblicati per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4578.

DATA del deposito della domanda	TITOLARE o sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
11 febbraio 1939	S. A. Scipione Innocenti (S.A.S.I.B.), a Bologna.	Dispositivo di manovra per scambi ferroviari e simili con riduttore differenziale.	17121
15 » »	Caddeo Giovanni, a Genova.	Scatola portafiliati con coperchio a cerniera munita di molla per la chiusura automatica e con un asse interno ad essa	17122
26 gennaio »	Ditta Pedersoli Alessandro, a Napoli.	Spalliere per letti e lettini, in profilato metallico che, opportunamente arcuato nella parte inferiore forma i piedi di sostegno e nella parte superiore corre orizzontalmente	17123
» » »	Ditta Pedersoli Alessandro, a Napoli.	Spalliere per letti e lettini in profilato metallico che opportunamente arcuato, nella parte inferiore forma i piedi di sostegno e nella parte superiore si conforma a tre archi di cerchio	17124
15 febbraio »	Soc. Italiana Mega di Sgaragli & Westebbe, a Milano.	Maniglia per mobili in galalite con base stampata in ottone avente forma di S molto slanciata a sezione trasversale semicircolare.	17125
» » »	Soc. Italiana Mega di Sgaragli & Westebbe, a Milano.	Pomolo per mobili in galalite, a forma di fungo con la testa incavata e con placca metallica più larga della testa ed avente un bordo conico	17126
16 » »	Soc. An. Industria Wafer Affini Salwa, a Genova.	Scatola per gallettine e wafers recante su ogni faccia la riproduzione dei prodotti e la disposizione interna degli stessi.	17127
4 marzo »	S. A. Metallurgica Lombarda Piemontese, a Milano.	Maniglia per articoli casalinghi, composta di una parte metallica e di una parte in materia plastica, a forma di U, di sezione triangolare piegata verso l'alto.	17128
8 » »	Lunati Carlo, a Milano.	Piedistallo per lampada da tavolo composto di un montante verticale sul quale sono inseriti nell'ordine una base un anello con profilo ad angolo acuto, un interruttore a pulsante un elemento a tronco di cono e una sovrastante calottina.	17129
9 » »	Compagnia Generale di Elettricità, a Milano.	Interruttore luminoso per comando elettrico a distanza con pulsante contenente la lampada di segnalazione.	17130
26 giugno »	Ditta Carlo Crespi di Emilio Pino, a Parabiago (Milano).	Sedile posteriore per automobile Fiat 500, costituito da un telaio portante il sedile ed un telaio portante la spalliera, cernierati fra di loro e quindi ripieghevoli, applicabile alla vettura mediante attacchi a guaina. (Priorità dal 26 giugno 1938 per l'esposizione alla XX Fiera Campionaria di Padova).	17131
27 » »	S. A. Cotonificio Valle Ticino, a Milano.	Tessuto presentante figure di colombe e bordi a cuori e circoletti Privativa richiesta pel disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristiche del disegno stesso)	17132
28 » »	Sala Luigi e Sala Mario, a Corbetta (Milano).	Guardolo sagomato con nervatura rilevata servente per calzature di ogni genere.	17133
13 » »	Massari Ubaldo, a Torino.	Penna stilografica in forma di bottiglia.	17134

DATA del deposito della domanda	TITOLARE o sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
20 giugno 1939	S. A. Tessital, a Torino.	Disegno di tessuto decorato con fitta sparsa di conchiglie a chiocciola stilizzate. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	17135
» » »	S. A. Tessital, a Torino.	Disegno di tessuto decorato con banchi di pesciolini diretti nello stesso senso. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	17136
16 » »	Ferragamo Salvatore, a Firenze.	Tacco e suola per calzature femminili fantasia con armatura metallica e serie verticale di striscie di specchi in oro.	17137
» » »	Ferragamo Salvatore, a Firenze.	Tacco in vetro con anima di appoggio in cuoio.	17138
» » »	Ferragamo Salvatore, a Firenze.	Tacco a zeppa per sostegno di calzature femminili, in sughero od altro suddiviso longitudinalmente in tre zone, decorato con pezzetti di specchio in oro.	17139
» » »	Ferragamo Salvatore, a Firenze.	Tacco e suola per calzature femminili decorati con pezzetti di specchio in oro.	17140
1º luglio »	Lombardi Alessandro, a Milano.	Archetto per seghetto con braccio tubolare ed impugnatura ad anello sagomato.	17141
4 » »	Impianti Petroli S. A., a Milano.	Distributore di combustibili liquidi col tubo flessibile di erogazione retrattile.	17142
3 » »	Soc. An. Tessital, a Torino.	Disegno di tessuto decorato con file parallele di piselli chiari su striscie scure e scuri su striscie chiare, la linea di separazione tra le striscie tagliando i piselli.	17143
1º » »	Bronzetti Floriano, ad Aquila.	Gambali di gomma con cinghietta al sottopiede e chiusura lampo laterale.	17144
20 » »	Scandolara Luigi Amilcare a Saronno (Varese).	Lattina in carta, o cartone impermeabilizzato per olii vernici e simili, con bocchello di latta e maniglia di cartone.	17145
22 » »	Anfossi Benza Carlo, a Milano.	Fascetta di controllo graduata in decalitri e litri per damigiane	17146
25 » »	Seterie Texor, a Como.	Disegno per fazzoletti di seta o simili decorato con due tralci fioriti a forma di G.	17147
» » »	Seterie Texor, a Como.	Disegno per fazzoletto di seta o simili decorato con mazzi di fiori ad orientamenti diversi.	17148
28 » »	Ascari Italo a Carpi (Modena).	Treccia per cappelli, costituita da tre treccie, due delle quali di tratto in tratto si intersecano mentre la terza corre rettilinea.	17149
» » »	Ascari Italo a Carpi (Modena).	Treccia per cappelli, costituita da tre treccie, due delle quali di tratto in tratto si intersecano e, sinuosamente cucite, intersecano ed accavallano la terza.	17150
11 » »	Soc. An. Tessital, a Torino.	Disegno di tessuto costituito da fitte file parallele sfalsate di teste con turbante in parte sovrapposte (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	17151
» » »	Soc. An. Tessital, a Torino.	Disegno di tessuto decorato con fitta di foglie ad orientamenti varii. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	17152

DATA del deposito della domanda	TITOLARE o sua residenza	TITOLO	NUMERO del registro attesta
11 luglio 1939	Soc. An. Tessital, a Torino.	Disegno di tessuto decorato con sparsa di ranocchi. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	17153
14 » »	Soc. An. Afast, a Torino.	Zoccoletto da donna con suola spessa e grosso tacco in un sol pezzo, tomaia di velluto divisa longitudinalmente a metà con cannettature convergenti a cuspide sulla mezzeria.	17154
» » »	Soc. An. Afast, a Torino.	Pianella da donna con tomaia in velluto trapuntato ed orlata di pelliccia e tacco a cuneo traforato trasversalmente con pallina intermedia.	17155
» » »	Soc. An. Afast, a Torino.	Pianella da donna con suola intera e tacco a cuneo guarniti di impunture, tomaia ricamata a ghirigori e guarnita di piuma.	17156
» » »	Soc. An. Afast, a Torino.	Pianella da donna con suola intera, impunture longitudinali, tacco a cuneo e tomaia di velluto orlata di pelliccia, con cannettature verticali nel tacco, longitudinali nel sottopiede e convergenti a cuspide nella tomaia.	17157
» » »	Soc. An. Afast, a Torino.	Pianella da donna con suola intera guarnita di impunture, tacco a cuneo trapuntato, sottopiede orlato e trapuntato e tomaia trapuntata ed orlata di pelliccia.	17158
» » »	Soc. An. Afast, a Torino.	Pianella da donna con suola intera, tacco a cuneo con impunture, e tomaia con fascia trasversale riportata o guarnita di impunture.	17159
» » »	Soc. An. Afast, a Torino.	Pianella da donna con tacco a cuneo e suola intera, tirante posteriore cordonato con tratto mediano posteriore arricciato ed elastico.	17160
» » »	Soc. An. Afast, a Torino.	Pianella da donna a suola intera con tacco a cuneo tomaia divisa in striscie trasversali con andamento curvilineo, tirante posteriore cordonato con tratto mediano posteriore arricciato ed elastico.	17161
» » »	Soc. An. Afast, a Torino.	Pianella da donna con suola intera, tacco a cuneo diviso in due striscie filettate, tomaia a striscie longitudinali simmetriche e tirante posteriore cordonato con tratto mediano arricciato ed elastico.	17162
» » »	Soc. An. Afast, a Torino.	Pianella da donna con tacco a cuneo cordonato, a suola intera, tomaia con fascia trasversale cordonata e tirante posteriore cordonato con tratto mediano posteriore arricciato ed elastico.	17163
» » »	Soc. An. Afast, a Torino.	Pianella da donna con tacco a cuneo cordonato, a suola intera, tomaia orlata di pelliccia e tirante posteriore cordonato con tratto mediano arricciato ed elastico.	17164
» » »	Soc. An. Afast, a Torino.	Pantofola da donna con suola intera, tacco a cuneo cordonato e sperone rigido.	17165
» » »	Soc. An. Afast, a Torino.	Pantofola da donna con suola intera, tacco a cuneo liscio, tomaia orlata di pelliccia sul bordo e sperone rigido.	17166
» » »	Soc. An. Afast, a Torino.	Pianella da uomo con tacco a cuneo cordonato suola intera e fascia trasversale cordonata sulla tomaia.	17167
» » »	Soc. An. Afast, a Torino.	Pianella da uomo con cuneo posteriore cordonato, suola intera e tomaia con cordoni longitudinali e laterali simmetrici.	17168

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	NUMERO del registro attestati
14 luglio 1939	Soc. An. Afast, a Torino.	Pantofola da uomo con suola intera e cuneo posteriore cordonato, tomaia sfinestrata di lato lungo l'orlo superiore e fascia trasversale intrecciata colla tomaia.	17169
» » »	Soc. An. Afast, a Torino.	Pantofola da uomo con suola intera e cuneo posteriore cordonato, fascia periferica sulla tomaia e tomaia a spicchi longitudinali sovrapposti e simmetrici.	17170
» » »	Zoboli Vittorio, a Bologna.	Dispositivo porta ombrelli per velocipedi costituito da un'asta con giunti regolabili e snodati.	17171
6 » »	Ferragamo Salvatore, a Firenze.	Scarpa a pantofola con tacco a zeppa triangolare e punta arcuata verso l'alto.	17172
» » »	Ferragamo Salvatore, a Firenze.	Calzatura a pantofola con tacco a tre zeppe, punta rivolta in alto e tre fasciature bombate sulla tomaia.	17173
» » »	Ferragamo Salvatore, a Firenze.	Calzatura femminile con tacco a quattro colonnette.	17174
11 » »	Ferragamo Salvatore, a Firenze.	Calzatura per donne sportive con tacco basso a zeppa, punta e tallone quadri, con lunga tomaia totalmente tagliata sul davanti ed allacciata in parte.	17175
» » »	Ferragamo Salvatore, a Firenze.	Scarpa per donna dalla tomaia con fenditura anteriore longitudinale attraversata da tratti di nastrino.	17176
» » »	Ferragamo Salvatore, a Firenze.	Stivaletto femminile con tomaia ad alto collo posteriore, e parte anteriore rialzata a punta, con allacciatura parziale.	17177
» » »	Ferragamo Salvatore, a Firenze.	Scarpetta con tacco a triplice zeppa arcuata.	17178
» » »	Ferragamo Salvatore, a Firenze.	Stivaletto con tacco ad alta zeppa e tomaia rialzata sul collo del piede con parziale allacciamento.	17179
» » »	Ferragamo Salvatore, a Firenze.	Pantofola con tacco a zeppa e lembi laterali superiori rovesciati.	17180
» » »	Ferragamo Salvatore, a Firenze.	Pantofola ad alto tacco a zeppa, e tomaia o forte a foglie sovrapposte a calice.	17181
» » »	Ferragamo Salvatore, a Firenze.	Sandalo a lacci con tacco decorato da specchietti.	17182
» » »	Ferragamo Salvatore, a Firenze.	Sandalo a maglie a catena a doppia intrecciatura con laccetto anteriore.	17183
» » »	Ferragamo Salvatore, a Firenze.	Sandalo con tacco a zeppa con maglie a catena alla tomaia e al tallone.	17184
» » »	Ferragamo Salvatore, a Firenze.	Sandalo con tacco a zeppa tomaia a fili intrecciati, e sostegno a fili accoppiati per il tallone.	17185
» » »	Ferragamo Salvatore, a Firenze.	Calzatura con tomaia a strisce intrecciate sostegno pel tallone a strisce con laccio anteriore.	17186
» » »	Ferragamo Salvatore, a Firenze.	Scarpa a tomaia con riporti geometrici.	17187
» » »	Ferragamo Salvatore, a Firenze.	Scarpa ad alto tacco, con tomaia decorata da linguette di pelle di diversa lunghezza, riportate.	17188
10 agosto »	Pacifici Giuseppe, a Roma.	Scatola contenente gli alloggiamenti per due uova protette da gusci di metallo o altro materiale, tagliati in sezione longitudinale, una bottiglietta per liquore e due bicchierini.	17189

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
4 settembre 1939	Candini Augusto, a Bologna.	Custodia a sacco con apertura laterale e gancio indipendente per abiti e simili.	17190
3 agosto »	S. A. Tessitura Edoardo Stucchi, a Lorate Caccivio (Como).	Disegno di tessuto decorato con barre diagonali parallele di due tinte alternate, quella chiara con riga mediana interrotta da piccoli rombi dell'altra tinta. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	17191
» » »	S. A. Tessitura Edoardo Stucchi, a Lorate Caccivio (Como).	Disegno di tessuto decorato con file di piantine contrapposte di crisantemo. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	17192
» » »	S. A. Tessitura Edoardo Stucchi, a Lorate Caccivio (Como).	Disegno di tessuto decorato con cascata di nastri paralleli con doppie gale. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	17193
» » »	S. A. Tessitura Edoardo Stucchi, a Lorate Caccivio (Como).	Disegno di tessuto decorato con sparsa di teste di gelsomino. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	17194
» » »	S. A. Tessitura Edoardo Stucchi, a Lorate Caccivio (Como).	Disegno di tessuto decorato con rete di nastri congiunti con gale su fondo barrato. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	17195
» » »	S. A. Tessitura Edoardo Stucchi, a Lorate Caccivio (Como).	Disegno di tessuto decorato con disposizione regolare di corolle ombreggiate di ranuncolo doppio viste dall'alto. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituitiscono caratteristica del disegno stesso).	17196
» » »	Soc. Edizioni Alta Novità E.A.N., a Milano.	Disegno di tessuto decorato con anelli con perla ad orientamento contrapposto nelle righe successive. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	17197
» » »	Soc. Edizioni Alta Novità E.A.N., a Milano.	Disegno di tessuto decorato con sparsa di fiori di mughetto, grappoli d'uva, gruppi di pesche, fiorellini, cappellini e farfalle. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	17198
» » »	S. A. Romalba, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con fondo pieno di margheritine cosparso da grossi crisantemi. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori e le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	17199
» » »	S. A. Romalba, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con turbine di ortensie con lungo gambo (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	17200

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
3 agosto 1939	S. A. Romalba, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con catena di esse con risultato di allineamento di dischi. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	17201
» » »	S. A. Romalba, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con sparsa di coppie di foglie di ciclamino contrapposte con gambo ad ansa. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	17202
» » »	S. A. Romalba, a Milano.	Disegno di tessuto con fondo pieno di elefantini con gualdrappa. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori e le combinazioni di essi non costituiscono caratteristi del disegno stesso).	17203
3 » »	S. A. Romalba, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con quadrifogli e trifogli stilizzati a guisa di ricamo. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	17204
4 » »	Meneveri Pio, a Milano.	Fungo per rammendare calze con stelo cavo, entro cui vengono disposti un porta aghi e filo ed un ditale.	17205
5 » »	Natalini Arturo, a Milano.	Attacco per allacciare giarettiere, cinture e simili costituito da un gancio e da un controgancio ovali ognuno in un sol pezzo formanti un assieme piatto.	17206
5 » »	Ditta Sisan, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con teste di ellebori doppi con lunga ombreggiatura in direzione uniforme su fondo screziato. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori e le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	17207
11 » »	Funaro Casimiro, a Milano.	Attrezzo ginnastico con carrello, manubri e stensori e rullo frenato regolabile.	17208
17 » »	Ghiroldi Gino, a Goito (Mantova).	Forato in calce struzzo o laterizio. con sagoma esterna a forma di « T » con tre vani interni; atto alla costruzione rapida di opere edili.	17209
» » »	Ghiroldi Gino, a Goito (Mantova).	Pressa a mano atta alla preparazione di forati di calcestruzzo, avendo lo stampo equilibrato e funzionante come maglio a reazione elastica, sul controstampo.	17210
26 » »	S. A. Egidio Galbani, a Melzo (Milano).	Scatola per formaggi o prodotti similari ribattibile in piano.	17211
» » »	S. A. Egidio Galbani, a Melzo (Milano).	Scatola di cartone cellulare a due ripiani e sei scomparti per imballaggio di formaggi o prodotti analoghi.	17212
» » »	S. A. Motta Panettoni, a Milano.	Scatola di cartone o simile con disegni, illustrazioni od altro, utilizzabili come cartolina postale.	17213
» » »	Rossignoli Ezio, a Milano.	Fanalino per bicicletta a pila interna avente forma di tronco di siluro e coda ad aletta per l'alloggiamento della pila, con bottone a vite per l'accensione.	17214
30 » »	Rob. Tümmler, a Döblen (Germania).	Pomolo metallico, rotondo per mobili con buco per la chiave.	17215

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	NUMERO del registro attestati
31 agosto 1939	Renzoni Pietro, a Milano.	Album a fisarmonica per fotografie, vedute e simili.	17216
» » »	Ditta Tessilcom, a Milano.	Tessuto stampato con gruppi di figurine di persone in foggia orientale con parasoli. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori e le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	17217
» » »	Tessilcom, a Milano.	Tessuto stampato con disegno di drappeggi di stoffa a fiorami, raccolti da nodi ad intervalli regolari che determinano forme affusolate nei drappeggi attraversati da nastri ondulati. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	17218
1º » »	Coralli Francesco, a Milano.	Battola con asta flessibile per massaggi facciali.	17219
» » »	Coralli Francesco, a Milano.	Impugnatura provvista di un rullo liscio e altro ruvido per il massaggio della pelle.	17220

(5439)

Il direttore: A. ZENGARINI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli — N. 31

del 7 febbraio 1940-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	78,90
Francia (Franco)	44,70
Svizzera (Franco)	444,15
Argentina (Peso carta)	4,48
Belgio (Belgas)	3,342
Canadà (Dollaro)	16,90
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira egiziana)	80,92
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,42
Norvegia (Corona)	4,476
Olanda (Fiorino)	10,534
Portogallo (Scudo)	0,7293
Svezia (Corona)	4,695
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	71,15
Id. 3,50 % (1902)	70 —
Id. 3,00 % Lordo	50,075
Id. 5 % (1935)	91,575
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,55
Id. Id. 5 % (1936)	92,80
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,625
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,05
Id. Id. 5 % - Id. 1941	99,075
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,80
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,75
Id. Id. 5 % - Id. 1944	95,525

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli — N. 32

dell'8 febbraio 1940-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	78,80
Francia (Franco)	44,65
Svizzera (Franco)	414,15
Argentina (Peso carta)	4,52
Belgio (Belgas)	3,338
Canadà (Dollaro)	16,90
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira egiziana)	80,82
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,42
Norvegia (Corona)	4,476
Olanda (Fiorino)	10,534
Portogallo (Scudo)	0,7284
Svezia (Corona)	4,695
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	71,125
Id. 3,50 % (1902)	70 —
Id. 3,00 % Lordo	50,075
Id. 5 % (1935)	91,525
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,55
Id. Id. 5 % (1936)	92,875
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,575
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,05
Id. Id. 5 % - Id. 1941	99.10
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,80
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,70
Id. Id. 5 % - Id. 1944	95,425

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 23 dal 1° al 15 dicembre 1939-XVIII

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Carbonchio ematico.				
Bari	Andria	S	—	1
Brescia	Brescia	B	—	1
Id.	Nave	B	—	1
Id.	Poncarale	B	—	1
Brindisi	Ostumi	E	—	1
Cremona	Soncino	B	1	—
Cuneo	Savigliano	B	—	1
Genova	Campomorone	B	1	—
Littoria	Priverno	O	—	1
Novara	Novara	B	—	1
Id.	Casalino	B	—	1
Pavia	Cassolnovo	B	—	1
Pistoia	Pistoia	B	—	1
Salerno	Campagna	B	—	1
Id.	Bracigliano	B	1	—
Id.	Casaletto Spartano	B	1	—
Id.	Sant'Arsenio	B	1	—
Id.	San Severino Rota	B	1	—
Id.	Tramonti	B	1	—
Taranto	Laterza	B	—	1
			7	13
Carbonchio sintomatico.				
Firenze	Fucecchio	B	—	1
Littoria	Terracina	B	—	2
Roma	Roma	B	—	1
Salerno	Scafati	B	—	1
Sassari	Pavia	B	4	—
			4	5
Afta epizootica.				
Agrigento	Burgio	B	1	—
Id.	Sambuca di Sicilia	B	1	—
Id.	Licata	B	9	—
Alessandria	Alessandria	B	—	2
Id.	Camagna	B	—	1
Id.	Camino	B	—	1
Id.	Casale Monferrato	B	3	1
Id.	Cassine	B	—	1
Id.	Castellazzo	B	1	—
Id.	Cellamonte	B	1	1
Id.	Conzano	B	1	1
Id.	Isola Sant'Antonio	B	1	—
Id.	Mirabello	B	—	3
Id.	Mombello	B	1	—
Id.	Murisengo	B	—	1
Id.	Odalengo Grande	B	—	1
Id.	Odalengo Piccolo	B	1	1
Id.	Pontecurone	B	—	1
Id.	Ponti	B	1	—
Id.	Ponzano	B	2	1
Id.	Quattordio	B	—	1
Id.	Rosignano	B	2	—
Id.	Sale	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: Afta epizootica.				
Alessandria	Sezzadio	B	—	1
Id.	Silvano d'Orba	B	—	1
Id.	Ticineto	B	2	1
Id.	Valenza	B	—	2
Id.	Vignale	B	—	2
Id.	Volpedo	B	1	—
Aosta	Agliè	B	3	1
Id.	Albiano d'Ivrea	B	8	1
Id.	Antei Sant'Andrea	B	—	5
Id.	Arvìè	B	9	3
Id.	Id.	BO	—	1
Id.	Id.	BOCap	—	1
Id.	Borgomasino	B	1	—
Id.	Brussone	B	10	1
Id.	Camosio	B	6	—
Id.	Castel Verrése	B	4	7
Id.	Castiglione Dora	B	10	7
Id.	Ciambave	B	—	2
Id.	Id.	BO	1	—
Id.	Donàs	B	1	6
Id.	Ivrea	B	—	2
Id.	La Maddalena d'Aosta	B	1	—
Id.	Mongiove	B	25	1
Id.	Id.	B Cap	1	—
Id.	Pavone Canavese	B	1	—
Id.	Sala Dora	B	2	—
Id.	San Vincenzo della Fonte	B	1	—
Id.	Id.	B Cap	1	—
Id.	Valdigna d'Aosta	B	1	—
Id.	Villa Sant'Anselmo	B	1	—
Ancona	Ancona	B	—	1
Id.	Castelfidardo	B	2	—
Id.	Osimo	B	—	1
L'Aquila	Acciano	B	1	—
Id.	Rocca di Mezzo	B	13	—
Id.	San Demetrio	B	1	—
Id.	Tione	B	1	—
Arezzo	Castiglion Fiorentino	B	1	—
Asti	Asti	B	3	6
Id.	Villa Corsione	B	2	—
Id.	San Damiano	B	2	3
Id.	Galliano	B	1	2
Id.	Vinchio	B	—	3
Id.	Castell'Alfero	B	1	2
Id.	Montiglio	B	—	1
Id.	Valfenera	B	1	1
Id.	Ferrere	B	1	—
Id.	Villanuova	B	3	3
Id.	Cortiglione	B	1	1
Id.	Cellarengo	B	1	1
Id.	Costigliole	B	1	—
Id.	Mombercelli	B	1	3
Id.	Moncalvo	B	1	1
Id.	San Paolo Solbrito	B	2	—
Id.	Tigliole	B	1	1
Id.	Calamandrana	B	—	1
Id.	Piea	B	—	1
Id.	Antignano	B	—	1
Id.	Piovà	B	—	1
Id.	Cocconato	B	—	1
Id.	Villafranca d'Asti	B	—	2
Id.	Tonco	B	—	2
Id.	Montegrosso	B	—	2
Id.	Rocca d'Arazzo	B	—	2
Id.	Montechiaro	B	—	1
Id.	Castagnole Lanze	B	—	2
Id.	San Marzano Moasca	B	—	1
Id.	Scandeluzza		—	2

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Asti	Rocchetta Tanaro	B	—	1
Id.	Cossombrato	B	—	1
Bari	Bari	B	6	1
Belluno	Arsiè	B	3	—
Id.	Feltre	B	1	1
Id.	Lentiai	B	1	—
Id.	Limana	B	1	—
Id.	Mel	B	7	1
Id.	Pedavena	B	2	6
Id.	Quero	B	2	1
Id.	Seren del Grappa	B	2	1
Id.	Trichiana	B	1	—
Bergamo	Albino	B	—	1
Id.	Aviatico	B	—	1
Id.	Bergamo	B	1	3
Id.	Bonate Sotto	B	—	1
Id.	Castione della Presolana	B	—	1
Id.	Colzate	B	—	1
Id.	Cortenuova	B	—	1
Id.	Gromo	B	—	2
Id.	Grumello del Monte	B	—	1
Id.	Nembro	B	—	1
Id.	Osio Sotto	B	—	3
Id.	Pontirolo Nuovo	B	—	2
Id.	Rocca del Colle	B	—	1
Id.	Sedrina	B	1	1
Id.	Telgate	B	—	2
Id.	Treviglio	B	—	3
Id.	Zanica	B	1	1
Bologna	Persiceto	B	9	1
Id.	Sant'Agata Bolognese	B	1	1
Id.	Sala Bolognese	B	2	3
Id.	Crevalcore	B	6	1
Id.	Anzola Emilia	B	10	6
Id.	Bologna	B	4	6
Id.	Calderara di Reno	B	3	2
Id.	San Pietro in Casale	B	2	1
Id.	San Lazzaro di Savena	B	1	—
Id.	Galliera	B	1	—
Id.	Crespellano	B	2	8
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Pieve di Cento	B	1	2
Id.	Castel Maggiore	B	1	3
Id.	San Giorgio di Piano	B	—	1
Id.	Argelato	B	—	1
Id.	Granarolo	B	—	2
Id.	Casalfiumanese	B	—	2
Id.	Ozzano Emilia	B	—	2
Id.	Zola Predosa	B	—	1
Id.	Monghidoro	B	—	1
Id.	Ozzano Emilia	B	—	1
Bolzano	Brennero	B	—	2
Id.	Bolzano	B	2	—
Id.	Sarentino	B	2	—
Brescia	Acquafredda	B	—	1
Id.	Bagnolo Mella	B	1	—
Id.	Bagolino	B	1	—
Id.	Bedizzole	B	3	6
Id.	Brescia	B	2	1
Id.	Calcinato	B	1	2
Id.	Capriano Azzano	B	—	1
Id.	Carpenedolo	B	1	2
Id.	Cazzago San Martino	B	—	1
Id.	Cellatica	B	1	—
Id.	Chiari	B	4	5
Id.	Cologne	B	—	2
Id.	Corteno	B	—	1

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Brescia	Desenzano del Garda	B	4	4
Id.	Esine	B	—	1
Id.	Gambara	B	1	—
Id.	Ghedi	B	—	2
Id.	Gussago	B	1	1
Id.	Leno	B	—	1
Id.	Lonato	B	7	4
Id.	Manerba	B	1	2
Id.	Manerbio	B	—	1
Id.	Mazzano	B	3	1
Id.	Montichiari	B	3	3
Id.	Orzinuovi	B	1	2
Id.	Poncarale Flero	B	1	—
Id.	Pozzolengo	B	1	2
Id.	Preseglie	B	8	4
Id.	Prevalle	B	1	2
Id.	Remedello	B	3	1
Id.	Rezzato	B	—	2
Id.	Roè Volciano	B	—	1
Id.	Sabbio Chiese	B	1	—
Id.	San Gervasio Bresciano	B	2	1
Id.	Sirmione	B	—	1
Id.	Travagliato	B	—	1
Id.	Treviso Bresciano	B	—	2
Cagliari	Pula	B	—	1
Id.	Sinnai	B	1	1
Caltanissetta	Caltanissetta	B	9	1
Id.	San Cataldo	B	3	2
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Id.	S	1	—
Catania	Belpasso	B	2	5
Id.	Catania	B	10	—
Id.	Mineo	B	—	1
Catanzaro	Catanzaro	B	1	—
Id.	Carfizzi	B	2	—
Id.	Cirò	B	7	—
Id.	Crotone	B	5	—
Id.	Crucoli	B	2	—
Id.	Davoli	B	1	—
Id.	Decollatura	B	1	—
Id.	Falerna	B	8	—
Id.	Feroleto	B	1	1
Id.	Isola Capo Rizzuto	B	1	—
Id.	Limbadi	B	4	—
Id.	Marcellinara	B	7	—
Id.	Magisano	B	1	—
Id.	Melissa	B S	2	—
Id.	Mesoraca	B	14	—
Id.	Nocera Tirinese	B	4	—
Id.	Sambiase	B	3	—
Id.	San Nicola dell'Alto	B	1	—
Id.	Santa Eufemia Lamezia	B	5	—
Id.	Santa Severina	B	1	—
Id.	Soveria Simeri	B	4	—
Id.	Strongoli	B	2	—
Como	Albate	B	—	2
Id.	Barzio	B	3	1
Id.	Cantù	B	—	1
Id.	Canzo	B	—	1
Id.	Civiglio	B	—	1
Id.	Faloppio	B	1	—
Id.	Introbio	B	1	2
Id.	Inverigo	B	—	1
Id.	Isola Comacina	B	—	3
Id.	Lomazzo	B	—	1
Id.	Pasturo	B	6	—
Id.	Sanfedele	B	2	—
Id.	Seprio	B	3	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Como	Uggiate	B	—	1
Id.	Valmadrera	B	—	1
Cosenza	Altomonte	B	3	—
Id.	Fagnano Castello	B	2	1
Id.	Falconara Albanese	B	—	4
Id.	Laino Bruzio	B	2	4
Id.	Malvito	B	6	2
Id.	Mormanno	B	5	3
Id.	San Basile	B	1	4
Id.	San Sosti	B	5	—
Id.	San Donato di Ninea	B	3	—
Id.	Spezzano Albanese	B	2	—
Id.	San Lorenzo Vallo	B	1	—
Cremona	Acquanegra Cremonese	B	1	—
Id.	Casalmaggiore	B	1	2
Id.	Castelverde	B	1	—
Id.	Cicognolo	B	—	3
Id.	Cremona	B	1	—
Id.	Ostiano	B	1	5
Id.	Palvareto	B	—	1
Id.	Pescarolo	B	1	—
Id.	Vescovato	B	2	1
Id.	Volongo	B	4	—
Cuneo	Acceglio	B	1	—
Id.	Alba	B	—	5
Id.	Beinette	B	—	4
Id.	Bellino	B	—	1
Id.	Boves	B	—	2
Id.	Busca	B	6	6
Id.	Caraglio	B	3	5
Id.	Casalgrasso	B	—	1
Id.	Castelmagno	B	—	1
Id.	Cavallermaggiore	B	—	2
Id.	Cherasco	B	—	1
Id.	Chiusa Pesio	B	1	1
Id.	Costigliole Saluzzo	B	1	2
Id.	Cuneo	B	3	4
Id.	Dronero	B	4	3
Id.	Fossano	B	3	4
Id.	Frassino	B	5	—
Id.	Genola	B	—	1
Id.	Govone	B	—	2
Id.	Guarene	B	—	1
Id.	Lagnasco	B	3	1
Id.	La Morra	B	—	1
Id.	Mango	B	—	1
Id.	Manta	B	1	4
Id.	Martiniana Po	B	—	1
Id.	Melle	B	—	10
Id.	Mondovì	B	—	5
Id.	Montà d'Alba	B	—	2
Id.	Morozzo	B	—	2
Id.	Murello	B	—	1
Id.	Neive	B	—	1
Id.	Paesana	B	2	6
Id.	Peveragno	B	—	1
Id.	Pianfei	B	1	2
Id.	Pradlèves	B	—	1
Id.	Racconigi	B	1	—
Id.	Revello	B	1	5
Id.	Rifreddo	B	—	1
Id.	Roccaforte Mondovì	B	1	—
Id.	Roccasparvera	B	—	1
Id.	Rodello	B	1	—
Id.	Saluzzo	B	—	3
Id.	Sampèyre	B	5	—
Id.	Sant'Albano Stura	B	2	—
Id.	Santo Stefano Roero	B	—	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Cuneo	Santa Vittoria d'Alba	B	—	1
Id.	Sanfront	B	1	2
Id.	Savigliano	B	—	1
Id.	Sommariva Perno	B	—	1
Id.	Stroppo	B	1	—
Id.	Tarantasca	B	2	1
Id.	Venasca	B	3	7
Id.	Verzuolo	B	2	4
Id.	Vezza d'Alba	B	—	2
Id.	Villafalletto	B	3	1
Id.	Villanova Mondovì	B	—	3
Id.	Villar San Costanzo	B	2	1
Ferrara	Argenta	B	—	2
Id.	Cento	B	—	2
Id.	Portomaggiore	B	—	1
Id.	Ferrara	B	—	2
Firenze	Barberino Mugello	B	—	1
Id.	Campi di Bisenzio	B	1	3
Id.	Certaldo	B	2	—
Id.	Empoli	B	—	1
Id.	Fiesole	B	1	—
Id.	Firenzuola	B	—	13
Id.	Fucecchio	B	1	—
Id.	Prato	B	—	2
Fiume	Castel Fabianizza	B	1	—
Id.	Fontana del Conte	B	13	1
Id.	Matteria	B	3	4
Id.	Mattuglie	B	1	—
Id.	Primano	B	1	—
Id.	Villa del Nevoso	B	7	—
Forlì	Forlimpopoli	B	1	—
Id.	Rimini	B	1	—
Id.	Forlì	B	—	1
Id.	Cesena	B	—	11
Frosinone	Paliano	B	—	1
Id.	Piedimonte San Germano	B	2	—
Genova	Bogliasco	B	1	—
Id.	Campomorone	B	1	—
Id.	Genova	B	1	2
Id.	Montoggio	B	4	—
Id.	Rapallo	B	3	—
Id.	San Colombano	B	3	—
Id.	Torriglia	B	2	—
Grosseto	Castiglione della Pescaia	B	1	—
Id.	Gavorrano	B	10	—
Id.	Id.	O	2	—
Id.	Roccastrada	B	3	1
Id.	Grosseto	B	2	1
Imperia	Rocchetta Nervina	Cap	1	—
Id.	Chiusanico	B	—	1
Id.	Isolabona	B	—	1
Id.	Ventimiglia	B	—	1
Littoria	Cisterna	B	—	1
Livorno	Campiglia Marittima	O	10	—
Id.	Cecina	B	1	—
Id.	Collesalvetti	B	18	4
Id.	Livorno	B	4	1
Id.	Piombino	B	8	—
Id.	Rosignano Marittimo	B	1	1
Lucca	Altopascio	B	—	1
Id.	Camaiore	B	1	—
Id.	Capannori	B	1	—
Macerata	San Ginesio	B O	1	—
Id.	Sarnano	B S	2	—
Mantova	Acquanegra	B	3	3
Id.	Asola	B	2	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Afta epizootica.			
Mantova	Bagnolo San Vito	B	—	1
Id.	Carbonara	B	—	1
Id.	Castelgoffredo	B	1	1
Id.	Castellucchio	B	3	1
Id.	Castiglione	B	—	2
Id.	Curtatone	B	1	2
Id.	Gonzaga	B	—	5
Id.	Gazoldo Ippoliti	B	—	1
Id.	Marcaria	B	1	2
Id.	Medole	B	1	1
Id.	Pegognaga	B	—	5
Id.	Piubega	B	—	1
Id.	Porto Mantovano	B	—	1
Id.	Quistello	B	—	1
Id.	Revere	B	2	—
Id.	Redondesco	B	1	5
Id.	Roncoferraro	B	—	4
Id.	Sabbioneta	B	1	—
Id.	San Giacomo delle Segnate	B	1	—
Id.	Serravalle	B	2	1
Id.	Suzzara	B	—	10
Id.	Viadana	B	—	1
Id.	Volta Mantovana	B	—	1
Messina	Barcellona Pozzo di Gotto	B	—	2
Id.	San Fratello	B	1	—
Id.	San Marco d'Alunzio	B	1	—
Id.	Messina	B	—	3
Milano	Arluno	B	1	—
Id.	Besana Brianza	B	2	—
Id.	Binasco	B	—	1
Id.	Cerro al Lambro	B	—	1
Id.	Corsico	B	1	—
Id.	Desio	B	3	—
Id.	Melzo	B	1	—
Id.	Milano	B	2	3
Id.	Noviglio	B	—	1
Id.	Rescaldina	B	2	—
Id.	Roncello	B	—	1
Id.	Settala	B	—	1
Id.	Truccazzano	B	1	—
Id.	Triuggio	B	1	1
Id.	Varedo	B	—	1
Id.	Verano	B	1	—
Id.	Zibido San Giacomo	B	—	1
Modena	Campogalliano	B	7	2
Id.	Carpi	B	2	—
Id.	Castelfranco dell'Emilia	B	92	6
Id.	Castelvetro	B	1	—
Id.	Cavezzo	B	1	—
Id.	Concordia	B	—	1
Id.	Finale Emilia	B	—	1
Id.	Fiorano	B	—	1
Id.	Formigine	B	1	—
Id.	Maranello	B	2	1
Id.	Medolla	B	—	2
Id.	Modena	B	3	5
Id.	Nonantola	B	9	6
Id.	Ravarino	B	5	—
Id.	San Cesario	B	5	2
Id.	San Prospero	B	1	—
Id.	Sassuolo	B	—	1
Id.	Savignano	B	1	—
Id.	Spilamberto	B	—	1
Napoli	Aversa	B	—	4
Id.	Caivano	B	—	7
Id.	Camposano	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Afta epizootica.			
Napoli	Cicciano	B	11	—
Id.	Castel Volturno	B	1	—
Id.	Cancello Arnone	B	2	—
Id.	Cimitile	B	1	—
Id.	Grazzanise	B	3	—
Id.	Pozzuoli	B	—	4
Id.	Pomigliano d'Arco	B	1	—
Novara	Novara	B	1	1
Id.	Arizzano	B	—	2
Id.	Barenzo	B	2	—
Id.	Beura Cardezza	B	5	2
Id.	Borgo Lavezzaro	B	—	1
Id.	Borgo Manero	B	8	9
Id.	Briona	B	—	2
Id.	Carpignano Sesia	B	—	4
Id.	Casaleggio	B	1	2
Id.	Crevola d'Ossola	B	1	—
Id.	Crodo	B	—	1
Id.	Fontaneto d'Agogna	B	1	4
Id.	Galliate	B	—	3
Id.	Ghiffa	B	—	1
Id.	Gignese	B	1	—
Id.	Maggiora	B	6	4
Id.	Masera	B	—	1
Id.	Momo	B	10	—
Id.	Ornavasso	B	1	—
Id.	Piedimulera	B	2	—
Id.	Stresa Borromeo	B	—	1
Id.	Tornaco	B	—	1
Id.	Vinzaglio	B	1	—
Palermo	Bisacquino	B	6	—
Id.	Id.	Cap	1	—
Id.	Caltavuturo	B	—	1
Id.	Castronuovo	B	—	1
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Palermo	B	—	6
Parma	Colorno	B	—	2
Id.	Fontanellato	B	—	1
Id.	Fontevivo	B	—	1
Id.	Golese	B	—	2
Id.	Montechiarugolo	B	—	1
Id.	San Lazzaro Parmense	B	—	1
Id.	San Pancrazio Parmense	B	—	2
Id.	Noceto	B	—	6
Id.	Vigatto	B	—	1
Pavia	Bereguardo	B	1	—
Id.	Candia Lomellina	B	—	1
Id.	Cervesina	B	1	—
Id.	Cozzo	B	—	6
Id.	Codevilla	B	1	—
Id.	Gambarana	B	1	—
Id.	Palestro	B	—	1
Id.	Pieve del Cairo	B	1	—
Id.	Torrazza Coste	B	—	1
Id.	Valle Lomellina	B	1	—
Id.	Valle Salimbene	B	—	1
Piacenza	Borgonovo	B	—	1
Id.	Fiorenzuola	B	—	1
Id.	Grossolengo	B	—	1
Id.	Monticelli	B	—	2
Id.	Piacenza	B	2	1
Id.	Podenzano	B	—	1
Id.	Ponte dell'Olio	B	3	1
Id.	San Giorgio Piacentino	B	—	10
Id.	Vigolzone	B	1	2
Pisa	Bagni di Cascia	B	1	2
Id.	Calcinaia	B	1	2

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Pisa	Cascina	B	—	4
Id.	Castelfranco	B	3	—
Id.	Id.	O	2	—
Id.	Fauglia	B	3	2
Id.	Lari	B	1	—
Id.	Pisa	B	21	10
Id.	Id.	O	2	—
Id.	Ponsacco	B	6	—
Id.	Pontedera	B	—	2
Id.	San Miniato	B	1	—
Pistoia	Pistoia	B	—	2
Id.	Serravalle Pistoiese	B	1	—
Id.	Tizzana	B	—	2
Pola	Pinguente	B	—	1
Id.	Pirano	B	—	2
Id.	Portole	B	—	1
Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	B	1	1
Id.	Reggiolo	B	1	—
Id.	Luzzara	B	1	2
Id.	San Martino in Rio	B	1	—
Id	Sant'Ilario	B	1	—
Id	Novellara	B	—	1
Id	Rubiera	B	—	1
Id	Scandiano	B	—	1
Rieti	Magliano Sabino	B	—	1
Roma	Roma	BS	5	7
Rovigo	Badia Polesine	B	3	—
Id	Ceneselli	B	2	1
Id.	Costa di Rovigo	B	1	—
Id.	Crespino	B	2	1
Id.	Frassinelle Polesine	B	1	—
Id.	Guarda Veneta	B	1	1
Id.	Lendinara	B	4	1
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Lusia	B	4	—
Id.	Id.	O	3	—
Id.	Loreo	B	2	2
Id.	Occhiobello	B	—	1
Id.	Polesella	B	1	—
Id.	Rovigo	B	15	—
Id.	San Bellino	B	1	—
Id.	San Martino di Venezze	B	1	—
Id.	Trecenta	B	1	—
Id.	Id.	B	1	—
Salerno	San Cipriano Picentino	B	1	—
Id.	Sala Consilina	B	—	2
Siracusa	Carlentini	B	—	1
Id.	Lentini	B	—	3
Id.	Noto	B	5	—
Id.	Palazzolo	B	—	1
Id.	Rosolini	B	—	3
Sondrio	Aprica	B	—	1
Id.	Fusine	B	—	1
Id.	Tovo di Sant'Agata	B	1	—
Taranto	Taranto	B	10	6
Terni	Alviano	B	1	—
Id.	Amelia	B	1	1
Id.	Arrone	B	3	—
Id.	Montefranco	B	—	1
Id.	Narni	B	4	2
Id.	Otricoli	B	4	1
Id.	Sangemini	B	2	1
Torino	Moncalieri	B	4	5
Id.	Carignano	B	3	10
Id.	Pinerolo	B	1	—
Id.	Perosa Argentina	B	4	—
Id.	Torino	B	3	1
Id.	Chieri	B	1	2
Torino	Ciriè	B	1	4
Id.	Rocca Canavese	B	2	—
Id.	Fiano	B	1	—
Id.	Poirino	B	3	3
Id.	San Morizio Canavese	B	3	—
Id.	Settimo	B	1	1
Id.	Macello	B	1	1
Id.	Scalenghe	B	1	—
Id.	Montanaro	B	1	—
Id.	Cavour	B	2	3
Id.	Gravere	B	1	1
Id.	Cesana	B	1	—
Id.	Castagneto Po	B	1	—
Id.	Carignano	B	—	1
Id.	Caprie	B	—	1
Id.	Pino Torinese	B	—	1
Id.	Verrua Savoia	B	—	1
Id.	Collegno	B	—	1
Id.	Beinasco	B	—	3
Id.	Rivoli	B	—	3
Id.	Villarbasse	B	—	1
Id.	Alpignano	B	—	1
Id.	Brusasco Cavagnolo	B	—	2
Id.	San Sebastiano da Po	B	—	1
Id.	Pianezza	B	—	1
Id.	Villafranca Sabauda	B	—	1
Id.	None	B	—	1
Id.	Coassolo Torinese	B	—	1
Id.	Cambiano	B	—	1
Id.	Andezeno	B	—	1
Id.	Chivasso	B	—	1
Id.	Villarbasse	B	—	1
Id.	Pancalieri	B	—	1
Trento	Borgo	B	3	—
Id.	Caldonazzo	B	2	1
Id.	Denno	B	—	1
Id.	Lavis	B	1	—
Id.	Levico	B	—	1
Id.	Vallarsa	B	4	1
Id.	Vigolo Vattaro	B	6	1
Treviso	Altivole	B	3	1
Id.	Arcade	B	12	5
Id.	Casale sul Sile	B	—	—
Id.	Castelfranco Veneto	B	11	1
Id.	Crespano del Grappa	B	—	1
Id.	Gaiarine	B	—	5
Id.	Istrana	B	—	2
Id.	Loria	B	1	2
Id.	Mansuè	B	1	—
Id.	Montebelluna	B	3	2
Id.	Morgano	B	2	—
Id.	Paese	B	1	—
Id.	Ponzano Veneto	B	—	1
Id.	Povegliano	B	9	5
Id.	Riese	B	9	3
Id.	San Biagio di Callalta	B	—	5
Id.	San Zenone	B	5	—
Id.	Trevignano	B	8	3
Id.	Treviso	B	3	1
Id.	Vedelago	B	2	7
Id.	Villorba	B	1	—
Id.	Volpago	B	4	6
Trieste	Divaccia San Cantiano	B	1	—
Id.	Muggia	B	1	2
Id.	Postumia	B	17	3
Id.	San Michele di Postumia	B	—	1
Id.	Sesana	B	1	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: ***Afta epizootica.***			
Trieste	Sesana	B	—	1
Id.	Staranzano	B	1	2
Id.	Trieste	B	1	1
Id.	Id.	B	1	—
Id.	Villa Slavina	B	—	3
Udine	Brugnera	B	1	—
Id.	Fagagna	B	—	1
Id.	Latisana	B	—	2
Id.	Pasian di Prato	B	—	1
Id.	Sacile	B	—	1
Id.	Sedegliano	B	—	5
Id.	Tavagnacco	B	—	7
Id.	Udine	B	—	3
Varese	Angera	B	—	1
Id.	Arcisate	B	1	—
Id.	Bardello	B	—	1
Id.	Besozzo	B	1	4
Id.	Bisuschio	B	1	1
Id.	Brebbia	B	2	3
Id.	Brinzio	B	1	—
Id.	Busto Arsizio	B	1	—
Id.	Cadrezzate	B	1	—
Id.	Cantello	B	2	2
Id.	Carnago	B	1	—
Id.	Casale Litta	B	1	—
Id.	Cittiglio	B	—	1
Id.	Cocquio Trevisago	B	1	2
Id.	Cuasso al Monte	B	—	1
Id.	Daverio	B	—	1
Id.	Fagnano Olona	B	1	—
Id.	Gallarate	B	1	1
Id.	Galliate Lombardo	B	—	1
Id.	Gemonio	B	1	—
Id.	Ispra	B	1	1
Id.	Laveno Mombello	B	—	1
Id.	Leggiuno-Sangiano	B	2	—
Id.	Lozza	B	2	—
Id.	Malnate	B	1	—
Id.	Malgesso	B	1	—
Id.	Marnate	B	—	1
Id.	Orino Azzio	B	3	—
Id.	Portoceresio	B	—	1
Id.	Saronno	B	1	—
Id.	Sesto Calende	B	—	1
Id.	Solbiate Olona	B	—	2
Id.	Somma Lombardo	B	—	1
Id.	Varese	B	1	1
Id.	Viggiù	B	1	1
Venezia	Campagna Lupia	B	1	—
Id.	Cavarzere	B	2	—
Id	Martellago	B	—	1
Id.	Mira	B	—	2
Id.	Mirano	B	—	7
Id	Pianiga	B	1	—
Id.	Santa Maria di Sala	B	1	—
Id.	San Michele al Tagliamento	B	2	—
Id.	Salzano	B	—	2
Id	Spinea	B	—	14
Id.	Venezia	B	—	2
Vercelli	Arborio	B	—	1
Id.	Borgo d'Ale	B	—	1
Id.	Borgovercelli	B	—	1
Id.	Candelo	B	—	1
Id.	Cigliano	B	—	1
Id.	Crescentino	B	—	4
Id.	Gattinara	B	3	2
Vercelli	Fontanetto Po	B	—	1
Id.	Moncrivello	B	2	1
Id.	Olcenengo	B	—	1
Id.	Saluggia	B	—	1
Id.	Tronzano	B	—	1
Verona	Angiari	B	1	1
Id.	Bonavigo	B	1	—
Id.	Caprino Veronese	B	—	1
Id.	Castagnaro	B	2	—
Id.	Legnago	B	2	5
Id.	Minerbe	B	—	1
Id.	Nogarole Rocca	B	—	1
Id.	Roverchiara	B	1	4
Id.	San Martino Buon Albergo	B	1	—
Id.	San Pietro di Morubio	B	1	—
Id.	Sommacampagna	B	3	—
Id.	Terrazzo	B	7	5
Id.	Trevenzuolo	B	—	1
Id.	Valeggio sul Mincio	B	3	3
Id.	Villafranca di Verona	B	—	2
Vicenza	Albettone	B	—	2
Id.	Arcugnano	B	2	1
Id.	Asiago	B	1	2
Id.	Bassano del Grappa	B	2	1
Id.	Breganze	B	1	3
Id.	Carrè	B	4	2
Id.	Cassola	B	1	2
Id.	Costabissara	B	1	5
Id.	Dueville	B	4	6
Id.	Isola Vicentina	B	—	1
Id.	Marostica	B	—	1
Id.	Montecchio Precalcino	B	1	17
Id.	Monticello Conte Otto	B	3	8
Id.	Pozzo Leone	B	1	3
Id.	Quinto Vicentino	B	—	1
Id.	Rosà	B	2	6
Id.	Thiene	B	3	5
Id.	Rossano Veneto	B	11	16
Id.	Vicenza	B	8	12
Id.	Tezze	B	10	6
Id.	Villaverla	B	10	4
Viterbo	Graffignano	B	1	—
			1278	1130
	Malrossino dei suini.			
Alessandria	Tortona	S	—	1
Ascoli Piceno	Ponzano	S	1	—
Cremona	Romanengo	S	1	—
Frosinone	Sora	S	—	1
Gorizia	Gorizia	S	3	—
Napoli	Torre Annunziata	S	3	1
Pisa	Santa Luce Orciano	S	—	1
Salerno	Eboli	S	1	—
Id.	San Marzano sul Sarno	S	—	1
Siracusa	Palazzolo Acreide	S	1	—
Trento	Aldeno	S	—	1
Id.	Mezzocorona	S	—	2
Id.	Trento	S	—	1
Treviso	Monastier	S	1	1
Id.	Pieve di Soligo	S	—	1
Trieste	Trieste	S	2	—
Udine	Pasian di Prato	S	—	1
Venezia	Campagnia Lupia	S	1	—
Id.	Campolongo Maggiore	S	1	—
Id.	Grisolera	S	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Malrossino dei suini.			
Venezia	Jesolo	S	1	1
Id.	San Donà di Piave	S	1	—
Vicenza	Noventa Vicentina	S	—	1
Id.	Vicenza	S	—	2
			18	16
	Peste e setticemia dei suini.			
Ancona	Castelfidardo	S	2	—
Id.	Senigallia	S	1	—
Arezzo	San Giovanni Valdarno	S	—	1
Id	Arezzo	S	1	—
Id.	Cortona	S	2	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	S	3	—
Id	Castel di Lama	S	2	—
Id.	Castignano	S	1	—
Id.	Fermo	S	5	—
Id.	Folignano	S	1	—
Id.	Montegiorgio	S	1	—
Id.	Porto San Giorgio	S	1	—
Id.	Roccafluvione	S	—	3
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	1	—
Catanzaro	Cutro	S	—	1
Id.	Soverato	S	—	1
Cremona	Casalmaggiore	S	1	—
Grosseto	Pitigliano	S	9	—
Id.	Sorano	S	5	—
Macerata	Camerino	S	4	—
Id.	Montecosaro	S	3	—
Id.	San Ginesio	S	2	—
Messina	Capizzi	S	1	—
Id.	Lanza	S	2	—
Pesaro Urbino	Frontone Serra	S	—	2
Pisa	Pisa	S	—	1
Ravenna	Lugo	S	—	1
Roma	Roma	S	—	1
Sassari	Osilo	S	1	—
Id.	Cossoine	S	3	—
Id.	Illorai	S	1	—
Trieste	Sgonico	S	1	—
Venezia	Mirano	S	1	—
			55	11
	Farcino criptococcico.			
Bari	Palo del Colle	E	1	—
Caltanissetta	Villalba	E	1	—
Napoli	Aversa	E	1	—
Id.	Arzano	E	—	1
Id.	Albanova	E	1	—
Id.	Casalnuovo	E	1	—
Id.	Fertilia	E	—	1
Id.	Giugliano	E	1	—
Id.	Napoli	E	8	—
Id.	San Giuseppe Vesuviano	E	—	1
Id.	Santa Anastasia	E	1	—
Id.	Torre Annunziata	E	2	—
Id.	Villa Literno	E	4	—
Palermo	Belmonte	E	3	—
Id.	Palermo	E	2	—
Salerno	Angri	E	—	1
Id.	Baronissi	E	1	—
Id.	Battipaglia	E	1	—
Id.	Eboli	E	2	—
Id.	Fisciano	E	—	1
Id.	Montecorvino Rovella	E	1	—
Id.	San Cipriano	E	2	—
Id.	Sarno	E	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Farcino criptococcico.			
Salerno	Serre	E	7	—
Trapani	Castellammare del Golfo	E	1	—
Id.	Santa Ninfa	E	—	1
Id.	Trapani	E	5	3
			47	9
	Rabbia.			
Bari	Bari	Can	—	1
Belluno	Agordo	Can	—	1
Id.	Belluno	Can	—	2
Modena	Fiorano	Can	—	2
Napoli	Caserta	Can	—	2
Id.	Marcianise	Can	—	1
Id.	Napoli	Can	—	2
Id.	Santa Anastasia	Can	—	1
Id.	Villa Literno	Can	—	1
Salerno	Angri	Can	—	1
Id.	Cava dei Tirreni	Can	—	1
Id.	Giffoni Valle Piana	Can	—	1
Id.	Roccapiemonte	Can	—	1
Id.	San Cipriano Picentino	Can	—	1
Id.	San Valentino Torio	Can	—	1
Id.	Scafati	Can	—	1
			—	20
	Rogna			
Ancona	Fabriano	O	9	—
L'Aquila	Roccaraso	O	1	—
Cuneo	Cavallermaggiore	E	1	—
Id.	Guarene	E	—	1
Forlì	Santa Sofia	O	—	2
Grosseto	Manciano	O	1	—
Macerata	Visso	O	1	—
Trento	Cortaccia	O	—	1
Viterbo	Ischia di Castro	O	—	1
Id.	Tarquinia	O	1	—
Id.	Vignanello	O	—	1
			14	6
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.			
Catania	Castiglione di Sicilia	O	1	—
Id	Catania	O	1	—
Id.	Linguaglossa	O	—	1
Id.	Randazzo	O	1	—
Enna	Piazza Armerina	O	1	—
Livorno	Livorno	O	1	—
Siracusa	Siracusa	O	1	—
Id.	Sortino	O Ca	1	—
Terni	Narni	O	1	—
Trapani	Mazzara del Vallo	O	1	—
			9	1
	Aborto epizootico.			
Alessandria	Masio	B	1	—
Id.	Murisengo	B	1	—
Id.	Tortona	B	3	—
Ascoli Piceno	Fermo	B	1	—
Bologna	Calderara di Reno	B	1	—
Id.	Crevalcore	B	2	—
Cremona	Casalmaggiore	B	—	3
Forlì	Cesena	B	1	—
Id.	Forlimpopoli	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Aborto epizootico.			
Forlì	Rimini	B	1	2
Modena	Carpi	B	—	1
Id.	Castelfranco dell'Emilia	B	—	1
Novara	Novara	B	4	—
Id.	Vespolate	B	1	—
Parma	Polesine Parmense	B	—	1
Pesaro Urbino	San Costanzo	B	—	2
Pola	Giannone	B	—	1
Reggio nell'Emilia	Montecchio	B	—	1
Id.	Casalgrande	B	—	1
Roma	Roma	B	5	—
Verona	Zevio	B	—	1
			22	14
	Tubercolosi bovina.			
Bari	Casamassima	B	1	—
Id.	Molfetta	B	8	3
Ferrara	Codigoro	B	—	1
Id.	Comacchio	B	—	1
Id.	Ferrara	B	—	10
Id.	Id.	S	—	1
			9	16
	Diarrea dei vitelli.			
Pesaro Urbino	Mercatino Marecchia	B	—	2
Id.	Mondolfo	B	—	4
			—	6
	Difterite aviaria.			
Salerno	Battipaglia	P	1	—
Id.	San Cipriano Picentino	P	2	—
Id.	Sarno	P	1	—
Taranto	Massafra	P	—	1
			4	1
	Colera dei polli.			
Sassari	Sassari	P	1	—
Teramo	Civitella del Tronto	P	—	1
			1	1
	Barbone bufalino.			
Littoria	Fondi	Buf	—	1
Salerno	Eboli	Buf	1	—
			1	1

RIEPILOGO
dal 1° al 15 dicembre 1939-XVIII - N. 23.

N. d'ordine	MALATTIE	Con casi di malattie: Numero delle provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
1	Carbonchio ematico	12	20	20
2	Carbonchio sintomatico	5	5	9
3	Afta epizootica	66	720	2408
4	Malrossino dei suini	15	24	34
5	Peste e setticemia dei suini	15	33	66
6	Farcino criptococcico	6	27	56
7	Rabbia	5	16	20
8	Rogna	8	11	20
9	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	6	10	10
10	Aborto epizootico	13	21	36
11	Tubercolosi bovina	2	6	25
12	Diarrea dei vitelli	1	2	6
13	Difterite aviaria	2	4	5
14	Colera dei polli	2	2	2
15	Barbone bufalino	2	2	2

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fl, felina.

(263)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un membro del Consiglio provinciale di sanità di Bologna

Si comunica che con R. decreto dell'11 dicembre 1939, registrato alla Corte dei conti addì 16 gennaio 1940-XVIII, registro n. 1 Interno, foglio n. 223, il sig. prof. Antonio Gasbarrini è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Bologna pel triennio in corso 1938-40 in sostituzione del senatore prof. Giacinto Viola.

(487)

Sostituzione di un membro del Consiglio provinciale di sanità di Udine

Si comunica che con R. decreto dell'11 dicembre 1939, registrato alla Corte dei conti addì 26 gennaio 1940-XVIII, registro n. 1 Interno, foglio n. 221, il sig. prof. Ettore Parenti è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Udine pel triennio in corso 1938-40 in sostituzione del sig. prof. Enrico Marchettano.

(488)

Sostituzione di un membro del Consiglio provinciale di sanità di Fiume

Si comunica che con R. decreto 23 novembre 1939, registrato alla Corte dei conti addì 16 gennaio 1940-XVIII, registro n. 1 Interno, foglio n. 220, i signori dott. Leone Spetz Quarnari ed il prof. Ciro Moseri sono stati nominati componenti del Consiglio provinciale sanitario di Fiume pel triennio in corso 1938-40 in sostituzione rispettivamente dei signori prof. Leonello Lenaz e dott. Ferig de Maineri.

(489)

Sostituzione di un membro del Consiglio provinciale di sanità di Savona

Si comunica che con R. decreto 7 dicembre 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti addì 16 gennaio 1940-XVIII, registro n. 1 Interno, foglio n. 222, il sig. ing. Nicolò Luigi Massa è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Savona pel triennio 1938-40 in corso, in sostituzione del sig. ing. Umberto Malan.

(490)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Incarico ad un funzionario dell'Ispettorato ad assumere la gestione provvisoria della Cassa rurale ed artigiana « Giuseppe Toniolo » di San Cataldo (Caltanissetta).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Considerata la necessità e l'urgenza di sottoporre la Cassa rurale ed artigiana « Giuseppe Toniolo » di San Cataldo, con sede nel comune di San Cataldo (Caltanissetta) alla gestione provvisoria preveduta nell'art. 66 del Regio decreto-legge predetto;

Dispone:

Il dott. Mario Santoli fu Emilio, funzionario dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, è incaricato di assumere la gestione provvisoria della Cassa rurale ed artigiana « Giuseppe Toniolo » di San Cataldo, avente sede nel comune di San Cataldo (Caltanissetta) con i poteri spettanti agli organi amministrativi dell'azienda, le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° febbraio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(452)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di San Ginesio (Macerata), Ficulle (Terni) e Penna in Teverina (Terni).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Vedute le proposte dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

1) L'avv. Giuseppe Cardarelli fu Benedetto, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Ginesio (Macerata);
2) Il cav. Albino Andrielli fu Diomede, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ficulle (Terni);
3) Il signor Amintore Pantaleoni fu Angelo, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Penna in Teverina (Terni).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 febbraio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(471)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a 20 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923-II, n. 2395, 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive aggiunte o modificazioni;
Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte, riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra o per la causa nazionale;
Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554, ed il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, riguardante i provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento, anteriormente al 28 ottobre 1922;
Vista la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, che converte in legge il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;
Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 271, recante modificazioni dell'ordinamento dei servizi e dei ruoli organici del Ministero delle corporazioni;
Visto il decreto del DUCE 3 ottobre 1939-XVII, che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1940-XVIII;
Vista la nota n. 7544-15-2/1.3.1, in data 18 gennaio 1940-XVIII, della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 20 posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale.
Alle donne non potranno essere assegnati più di sei posti tra quelli messi a concorso.
Al concorso non possono partecipare gli appartenenti alla razza ebraica secondo le norme stabilite dall'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVI, n. 1728.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che il candidato:
a) appartenga al P.N.F. o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, salvo le disposizioni di cui al R. decreto 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, nei riguardi dei mutilati ed invalidi di guerra;
b) abbia alla data del presente bando compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di anni 30.
Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente bando di concorso, siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato e nei riguardi degli impiegati avventizi, giornalieri, a contratto, cottimisti, o comunque non di ruolo che, alla data del presente bando di concorso prestino servizio da oltre due anni presso Amministrazioni statali.
Il limite di età è protratto a 35 anni per coloro che durante la guerra 1915-18 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, per i legionari fiumani, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato a relative operazioni militari.
E' protratto a 39 anni per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale, per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra.
I cennati limiti sono aumentati di quattro anni per gli aspiranti che risultino inscritti al P.N.F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, che siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Detti limiti sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

c) sia cittadino italiano. Ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) sia provvisto del diploma di licenza di scuola media inferiore o diplomi equipollenti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, dovranno pervenire al Ministero delle corporazioni Direzione generale del personale, della previdenza e del collocamento. Div. 1ª, via Molise, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, o non risultino regolarmente documentate. Ai concorrenti che risiedono fuori del Regno è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma in ogni caso entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i candidati dovranno indicare il loro nome, cognome, paternità ed il recapito, dovranno inoltre elencare tutti i documenti prodotti a corredo di essa.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato, dal quale risulti l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione al P.N.F. o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù Italiana del Littorio, da rilasciarsi dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il candidato, ovvero dal segretario (o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e munito del visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Qualora trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, presso la quale il candidato è inscritto, col visto del Segretario, Ministro Segretario di Stato, o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del P.N.F. e deve contenere l'attestazione che l'iscrizione continua ed è stata ininterrotta.

I cittadini italiani residenti all'estero e gli italiani non regnicoli devono produrre il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale e firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero. Tale certificato può altresì essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Ove trattisi di iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 il certificato deve essere sottoposto alla ratifica del Segretario, Ministro Segretario di Stato, o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del P. N. F.

I cittadini di San Marino devono produrre il certificato di iscrizione al P. F. S. che deve essere firmato dal Segretario del Partito Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, qualora i cittadini suddetti risiedano nel territorio della Repubblica e dalla Federazione che li ha in forza, qualora essi risiedano nel Regno.

Qualora trattisi di iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato, rilasciato, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai Segretari federali del Regno, dovrà essere munito del visto di ratifica del Segretario, Ministro Segretario di Stato, o di un Vice segretario del P. N. F.;

b) estratto dell'atto di nascita, in conformità del R. decreto 25 agosto 1932-X, n. 1101;

c) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal podestà del Comune di residenza;

d) diploma originale o copia autenticata di licenza di scuola media inferiore o diplomi equipollenti; ovvero certificato di conseguito diploma di licenza legalizzato dalla competente autorità scolastica.

Nei riguardi degli agenti subalterni di ruolo ex combattenti, i quali durante la guerra 1915-18 o nel periodo dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, conseguirono il grado di ufficiale, si prescinde dal titolo di studio a termini dell'art. 1 del R. decreto 3 marzo 1938-XVI, n. 214;

e) certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale, dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione, indicando se l'imperfezione non menomi l'attitudine al servizio.

Per gli invalidi di guerra o minorati per la causa fascista il certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è in corso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale, e politica per la perdita dei diritti medesimi,

g) certificato generale del casellario giudiziario;

h) certificato di buona condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha la residenza;

i) certificato di stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

l) fotografia recente del candidato, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, nel quale caso dovrà dichiararlo nella domanda;

m) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del Giornale militare ufficiale.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista e i figli degli invalidi o dei minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta legale, rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato redatto in carta legale dal podestà del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto.

Art. 5.

I concorrenti che prestino comunque servizio non di ruolo dovranno unire inoltre alla domanda un certificato, da rilasciarsi dal Ministero presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi dell'autorizzazione ministeriale o di autorità delegate.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui alle lettere *a*), *d*) e *l*) del precedente articolo 4 e copia autentica dello stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente ufficio.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*) e *m*) del precedente art. 4, quando vi suppliscano con un certificato redatto in carta legale del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

Il certificato di cui alla lettera *b*) del precedente art. 4 non sarà ritenuto valido se rilasciato in data anteriore all'11 marzo 1939-XVII, ed i certificati di cui alle lettere *c*), *e*), *f*), *g*), *h*) non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma o dal segretario della Regia procura di Roma.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto, cui essi aspirano.

Art. 8.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1. Componimento italiano. Questa prova servirà anche come saggio di calligrafia.
2. Problema di aritmetica sul seguente programma: Nomenclatura decimale. Prime operazioni. Divisibilità dei numeri. Numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Frazioni ordinarie e decimali. Principali operazioni su esse. Sistema metrico decimale. Potenze e radici dei numeri. Estrazione della radice quadrata. Rapporto e proporzioni. Media aritmetica e geometrica. Regola di sconto.
3. Prova di dattilografia (su macchina Olivetti, Victoria e Invicta).

Prova orale:

La prova orale si svolgerà sul programma di aritmetica oggetto della prova scritta, su nozioni elementari di statistica, sulla Carta del lavoro e sulle seguenti nozioni di diritto pubblico: potere legislativo, potere esecutivo e potere giudiziario. Il Re, i Ministri, il Gran Consiglio, il Senato, la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, le Amministrazioni centrali e periferiche. Diritti e doveri dell'impiegato.

Art. 9.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

Art. 10.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; 56 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397; 1 della legge 12 giugno 1931-IX, n. 777; 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706; 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111; 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172; 12 del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542; 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, per la ripartizione dei posti, le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176.

Art. 12.

I vincitori, salvo che non si trovino nelle condizioni di cui all'art 2, comma 3°, del R decreto 10 gennaio 1926-IV, n 46 saranno assunti in qualità di alunni d'ordine in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale (gruppo *C*) e conseguiranno la nomina ad alunni d'ordine se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 425, salvo le riduzioni e le maggiorazioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, 27 giugno 1937-XV, n. 1033, ed alla legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 gennaio 1940-XVIII

p. *Il Ministro:* CIANETTI

(472)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte dei concorsi per 12 posti di alunno di concetto, 22 posti di alunno di ragioneria e un posto di capotecnico agricolo nel personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto i propri decreti in data 20 ottobre 1939-XVII, coi quali sono stati indetti rispettivamente:

a) un concorso per esame a 12 posti di alunno di concetto, gruppo A, nel personale dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

b) un concorso per esame a 22 posti di alunno di ragioneria, gruppo *B*, nel detto personale;

c) un concorso per esame ad un posto di capotecnico agricolo in prova, gruppo *B*, nel medesimo personale.

Ritenuto che nei cennati decreti venne fatta riserva di stabilire le date delle prove scritte.

Vista l'adesione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera 7 gennaio 1940-XVIII, n. 7544,6/1.3.1.

Decreta:

Art. 1.

Le prove scritte del concorso per esami a 12 posti di alunno di concetto nel personale dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, gruppo *A*, sono stabilite per i giorni 7, 8, 9 e 10 marzo 1940-XVIII, alle ore 8.

Art. 2.

Le prove scritte del concorso per esami a 22 posti di alunno di ragioneria nel suddetto personale, gruppo B, sono stabilite pei giorni 26, 27 e 28 febbraio 1940-XVIII, alle ore 8.

Art. 3.

Le prove scritte del concorso per esame ad un posto di capotecnico agricolo nel suddetto personale, gruppo *B*, sono stabilite per i giorni 24 e 25 febbraio 1940-XVIII, alle ore 8.

I suddetti esami si terranno presso il Ministero di grazia e giustizia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 5 febbraio 1940-XVIII

Il Ministro: GRANDI

(518)

Diario delle prove scritte del concorso per 50 posti di assistente di 4ª classe nel personale di sorveglianza delle Case di rieducazione per minorenni.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il proprio decreto in data 20 ottobre 1939-XVII col quale è stato indetto un concorso per esame a 50 posti di assistente in prova, gruppo *C*, nel personale di sorveglianza delle Case di rieducazione.

Ritenuto che nel cennato decreto venne fatta riserva di stabilire le date delle prove scritte.

Vista l'adesione data dalla Presidenza del Consiglio con lettera 26 gennaio 1940-XVIII, n. 7544/6/1/3/1.

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a 50 posti di assistente di 4ª classe in prova, gruppo C, nel personale di sorveglianza delle Case di rieducazione per minorenni sono stabilite per i giorni 2 e 3 marzo 1940-XVIII, alle ore 8.

Il presente decreto sarà sottoposto a registrazione alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 febbraio 1940-XVIII

Il Ministro: GRANDI

(519)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avvisi di rettifica

Nel concorso a un posto di assistente chimico presso il Laboratorio di chimica dell'Istituto di sanità pubblica - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 gennaio 1940-XVIII, n. 25 - sono incorse alcune inesattezze che si rettificano come segue:

all'art. 3 deve intendersi aggiunto il capoverso del tenore seguente: « E' concessa una proroga di trenta giorni per la presentazione dei documenti ai candidati residenti all'estero o nelle colonie »;

all'art. 5 deve intendersi soppresso l'ultimo capoverso del seguente tenore: « La prova scritta avrà luogo a Roma presso l'Istituto di sanità pubblica il giorno 6 marzo 1940-XVIII alle ore 9 »;

il secondo capoverso dell'art. 9 deve intendersi rettificato come segue: « Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano ottenuto i 7/10 dei punti nel complesso della prova scritta e delle pratiche, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 6/10 ».

(540)

Nel concorso a posti di assistente medico presso il Laboratorio di micrografia e batteriologia dell'Istituto di sanità pubblica - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 in data 31 gennaio 1940-XVIII - sono incorse alcune inesattezze che si rettificano come segue:

all'art. 3, paragrafo 15°, ove è detto: « .. di data anteriore di 8 mesi ... » deve invece leggersi: « ... di data non anteriore di 8 mesi ... »;

il capoverso secondo dell'art. 9 deve intendersi rettificato come segue: « Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano ottenuto i 7/10 dei punti nel complesso della prova scritta e delle pratiche, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 6/10 ».

(541)

REGIA PREFETTURA DI FIUME

Graduatoria generale dei vincitori del concorso al posto di coadiutore medico del reparto micrografico presso il Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la deliberazione del preside della provincia di Fiume in data 12 novembre 1938-XVII, n. 181, con la quale veniva bandito un concorso interno, per titoli ed esami, al posto di coadiutore medico del reparto micrografico presso il Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Fiume;

Ritenuto che la Commissione giudicatrice, nominata con decreto Ministeriale 11 giugno 1939-XVII, ha esaurito i propri lavori;

Esaminati i verbali della predetta Commissione e la graduatoria finale formata dalla medesima e riscontrata la regolarità del procedimento seguito;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1255, e il regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei partecipanti al concorso suindicato:

1) Guarnacci Mario . . . . . . punti 127,33

Fiume, addì 12 gennaio 1940-XVIII

p. Il prefetto: TESTA

(299)

REGIA PREFETTURA DI VERCELLI

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il proprio decreto Div. 38, del 25 luglio 1939-XVII, col quale si approvava la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1937;

Visto il decreto n. 24715, Div. San., del 28 novembre 1939-XVIII, col quale fu dichiarata vincitrice del concorso per il posto di ostetrica condotta del Consorzio di Mottalciata, Villanova Biellese e Gifflenga, l'ostetrica Tornani Italia;

Vista la lettera del podestà di Mottalciata del 19 dicembre 1939-XVIII, con cui si comunica che la ostetrica Tornani Italia ha rinunciato al posto;

Visti gli articoli 26 e 56 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' dichiarata vincitrice del concorso per la condotta suddetta l'ostetrica Gavinelli Bruna.

Il presente decreto della cui esecuzione è incaricato il podestà di Mottalciata, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 4 gennaio 1940-XVIII

Il prefetto: BARATELLI

(280)

REGIA PREFETTURA DI CREMONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Veduti i due propri decreti in data 26 giugno 1938, n. 5262, coi quali si è provveduto all'approvazione della graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti nella provincia al 30 novembre 1937 ed alla dichiarazione dei candidati vincitori dei posti stessi;

Veduta la lettera in data 2 gennaio corrente con la quale il podestà di Cremosano comunica che il dott. Casari Mario vincitore di quella condotta, è da ritenersi rinunziatario del posto, non avendo assunto servizio entro il termine stabilito;

Ritenuto necessario di provvedere alla designazione di altro sanitario;

Tenuto presente l'ordine delle preferenze indicate dagli aspiranti che seguono il dott. Casari nella graduatoria;

Visti gli articoli 26 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Angiolini Franco di Angelo, nato a Milano il 6 aprile 1909, è dichiarato vincitore del concorso per la condotta medico-chirurgica di Cremosano, in sostituzione del dott. Casari Mario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Cremosano.

Cremona, addì 3 gennaio 1940-XVIII

Il prefetto: CARINI

(289)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.